

STATUTO
della
COMUNITA' TERRITORIALE
della Val di FIEMME

IL PRESENTE STATUTO E' STATO:

- APPROVATO ALL'UNANIMITA' DAL COLLEGIO DEI SINDACI DEI COMUNI DELLA VALLE DI FIEMME IN SEDUTA DEL 09.03.2009.
- SUCCESSIVAMENTE APPROVATO DAI CONSIGLI COMUNALI DI FIEMME CON IL SEGUENTE ESITO:

N.	COMUNE	n° Delibera	Data	Favorevoli	Astenuti	Contrari	Approvato
1	VALFLORIANA	3	19.03.09	15	--	--	SI
2	CASTELLO MOLINA DI FIEMME	4	30.03.09	10	5	--	SI
3	CAPRIANA	2	03.04.09	13	1	--	SI
4	DAIANO	8	06.04.09	12	1	1	SI
5	VARENA	2	09.04.09	14	--	--	SI
6	CAVALESE	11	23.04.09	13	--	6	SI
7	CARANO	4	29.04.09	10	--	1	SI
8	PANCHIA'	6	27.05.09	8	--	7	SI
9	TESERO	20	17.06.09	13	--	--	SI
10	ZIANO DI FIEMME	17	24.06.09	7	1	3	SI
11	PREDAZZO	29	20.07.09	19	--	--	SI

Preambolo storico e inquadramento territorio, insediamenti e attività.

TITOLO I Norme generali

Articolo 1. *Costituzione e denominazione*

Articolo 2. *Sede, stemma e gonfalone*

Articolo 3. *Finalità*

TITOLO II Competenze e poteri, organi di governo, garanzie e istituti di partecipazione

Capo I Competenze e poteri

Articolo 4. *Principi*

Articolo 5. *Competenze*

Articolo 6. *Modalità del trasferimento*

Articolo 7. *Trasferimento volontario*

Articolo 8. *Accordi e intese con altri enti*

Articolo 9. *Potestà regolamentare*

Capo II Organi di governo

Articolo 10. *Organi della Comunità*

Articolo 11. *L'assemblea*

Articolo 12. *Attribuzioni dell'assemblea*

Articolo 13. *Prerogative*

Articolo 14. *Funzionamento dell'assemblea*

Articolo 15. *Iniziativa e deliberazioni delle proposte*

Articolo 16. *Nomine assembleari e revoca*

Articolo 17. *Gruppi assembleari e conferenza dei capigruppo*

Articolo 18. *Commissioni consultive*

Articolo 19. *Mozione di sfiducia costruttiva*

Articolo 20. *Presidente*

Articolo 21. *Compiti del presidente*

Articolo 22. *L'organo esecutivo*

Articolo 23. *Compiti e funzionamento dell'organo esecutivo*

Articolo 24. *Cause di ineleggibilità e incompatibilità- Esclusioni*

Capo III Altri Organi

Articolo 25. *Conferenza dei Sindaci*

Articolo 26. *Revisori dei conti*

Capo IV Garanzie

Articolo 27. *Opposizioni e ricorsi*

Articolo 28. *Il difensore civico*

Capo V Istituti di partecipazione

Articolo 29. *Partecipazione dei Comuni*

Articolo 30. *Soggetti titolari*

Articolo 31. *Cittadinanza attiva*

Articolo 32. *Partecipazione al procedimento*

Articolo 33. *Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi*

Articolo 34. *Proposte e petizioni*

Articolo 35. *Consultazione popolare*

Articolo 36. *Referendum*

Articolo 37. *Esclusioni*

Articolo 38. *Norme procedurali*

TITOLO III I servizi pubblici, le attività economiche e le forme collaborative

Capo I I servizi pubblici locali

Articolo 39. *Norme generali*

Articolo 40. *Modalità di gestione*

Capo II Le attività economiche

Articolo 41. *Partecipazione della Comunità a società di capitali*

Capo III Le forme collaborative ed associative

Articolo 42. *Principio di collaborazione*

Articolo 43. *Convenzioni*

Articolo 44. *Partecipazione ad accordi di programma*

Articolo 45. *Consorti*

TITOLO IV Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 46. *Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento*

Articolo 47. *Bilancio e contabilità*

Articolo 48. *Patrimonio*

Articolo 49. *Tesoriere*

TITOLO V Organizzazione della Comunità

Articolo 50. *Principi*

Articolo 51. *Regolamento di organizzazione*

Articolo 52. *Segretario generale*

Articolo 53. *Personale*

Articolo 54. *Sistema dei controlli interni.*

Articolo 55. *Controllo di gestione*

Articolo 56. *Norme programmatiche in materia di personale*

TITOLO VI Modifiche dello statuto, norme transitorie e norme finali

Articolo 57. *Modifica dello statuto*

Articolo 58. *Norme transitorie*

Articolo 59. *Norme finali*

PREAMBOLO STORICO

PARTE I

FIEMME: UNA MILLENARIA PRESENZA ALPINA

Davanti all'impegno di stendere lo statuto, documento fondamentale di una nuova istituzione amministrativa, il quale non si limiti a ripetere il dettato della legge istitutiva, ma voglia riconfermare e trasmettere per il futuro una identità più che millenaria, è indispensabile riflettere, oltre i luoghi comuni, sui valori della persona, della famiglia e della società locale, come ci sono pervenuti attraverso un'eredità storica molto particolare. Essi dovranno essere i principi ispiratori della nuova progettualità politica, la base supportante le scelte di fondo, sempre e comunque rivolte al bene della gente da amministrare. Non è un vezzo turistico voler comunicare a tutti perché Fiemme è così e in che cosa si distingue dalle comunità circostanti: la nostra deve essere una patente di originalità da conservare, rispettare e far rispettare. Questo convincimento non scaturisce dal di fuori o dal di sopra, ma unicamente all'interno delle coscienze personali e comunitarie, mediante la ricerca profonda dei rapporti sociali che ci hanno compenetrato e la meditata conferma di un radicato senso di appartenenza comune.

È generale riconoscimento che Fiemme, in senso lato, rappresenta un nesso economico e sociale, il quale nella sua compattezza storica e conservazione ha pochi uguali. Basterebbero le attestazioni di esimi studiosi di varie discipline, attratti nei confronti della nostra singolare realtà: sono argomenti di ricchissimi studi le vicende geologiche, la geografia con i suoi aspetti morfologici e naturalistici, la storia comunitaria, l'evoluzione sociologica, l'antropologia montana, la linguistica.

* * * * *

Ci accomunano quindi l'ambiente geografico, la storia e l'economia; ma anche gli antichi e complessi rapporti con il mondo esterno, mantenuti sempre in forma solidale, dopo la scelta democratica di una comune linea di condotta "politica", e ancor più profondamente i legami di una libertaria eppur rigorosa amministrazione interna e le condivise convinzioni religiose, testimoniate anche da riti e devozioni annuali e stagionali, cui nessun villaggio della valle poteva e voleva sottrarsi. Da questo proviene la nostra peculiarità, talmente radicata che la futura Comunità di Valle in Fiemme non costituirà una vera innovazione, né territoriale, né sociale, né amministrativa. Dovrà invece, ancor più che nel recente passato, rappresentare tutti i valori positivi tradizionali.

Il territorio della nostra Comunità di Valle si circonda di confini precisi e può vantare una continuità storica, espressa (ma non solo) dalla Magnifica Comunità di Fiemme; in questa realtà, sono comprese anche Capriana e Valfloriana, paesi di transizione geografica e conservazione linguistica tra il settore mediano e quello inferiore dell'Avisio. E soprattutto può far risalire la sua composizione unitaria a tempi davvero remoti. In ogni epoca del passato, Fiemme poté contare su una attività economica pressoché uniforme, ancorché variegata da ovest ad est per le coltivazioni dei cereali e degli ortaggi, o risalendo dal fondovalle ai versanti solatii delle Ville. Ma il nocciolo portante dell'allevamento, stanziale e non migratorio, si dovrebbe dire "contadino" e non "pastorale", fu uguale in ogni angolo della valle come testimoniano le tassazioni vescovili "in natura", tramandate dalla documentazione fiscale già dal sec. XII.

La parlata fiamazza è sempre apparsa agli studiosi come un'unità linguistica ben distinta dal trentino rustico di Cembra e dal ladino di Fassa, e questo è tuttora valido pur conservandosi differenze interne sentite ancora al presente. C'è infatti spazio per un "registro" più cittadino nel capoluogo di Cavalese e una qualità più arcaica in paesi come Varena e Tesero, come anche per la diversità di Predazzo, a stretto contatto con evidenti influenze delle parlate ladine e veneto-alpine.

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

All'esterno, la vicenda storica di Fiemme appare straordinaria col suo perpetuarsi nei secoli senza stravolgersi, ma soprattutto col suo conservarsi fino ai nostri tempi come solido e inattaccabile nesso comunitario. Né questo è stato diminuito, anzi arricchito, dall'aggregazione amministrativa di Capriana e Valfioriana nel Comprensorio della Valle di Fiemme.

Questi due paesi, che si fronteggiano sui medi versanti della profonda incisione dell'Avisio, vantano una storia affine di antiche colonizzazioni a minuscoli nuclei sparsi, i quali dipendevano dall'amministrazione religiosa di Cavalese e da quella civile del Comitato tirolese di Castello di Fiemme. Anche l'edilizia tradizionale, che utilizza anzitutto la pietra squadrata, richiama questi precisi legami storici ed economici. Delle sparse aggregazioni primitive sono continuazione in Capriana i diversi quartieri e le frazioni. Similmente, nella Valfioriana si contavano tredici nuclei minimi, riuniti poi in un unico Comune sotto questo nome gentile. I rapporti con Fiemme, per secoli frenati da precari collegamenti stradali, furono sempre importanti per una vicinanza di fondo nelle parlate e per il richiamo di manodopera forestale, specialmente sul Lagorai. Oggi, tali vincoli si sono consolidati anche in altre importanti attività economiche, arrestando positivamente l'emigrazione verso la valle dell'Adige.

Raramente è stato fatto notare come dall'esterno la nostra realtà fu vista da sempre come ben distinguibile e questo non per l'assenza di dominazioni signorili nell'età di mezzo, ma certamente per la constatazione che Fiemme rappresentava comunque un'unità inscindibile. Lo capirono già gli estensori delle sommarie relazioni geografiche dei secc. XVI e XVII, ma ancor più i viaggiatori che nei primi anni dell'Ottocento scrissero e stamparono in tedesco le prime osservazioni scientifiche sulla nostra terra. Pure le relazioni del distretto giudiziario di Cavalese e poi le successive guide geografiche condivisero la necessità di parlare dei nostri luoghi come di una realtà inconfondibile tra le altre trentine e alpine. Una per loro era l'amministrazione secolare interna, unica la parlata, una l'economia di sostentamento interno e quella della produzione e commercializzazione del legname.

Addirittura, si riconobbe una vocazione artistica "di valle" nella Scuola pittorica di Fiemme che prese le mosse alla fine del Cinquecento e proseguì con artisti di fama europea fino alla fine del Settecento, per continuare sempre con stili e maniere proprie anche nel secolo successivo.

* * * * *

Quest'unità di valle, economica e ancor più spirituale, traspare chiaramente dall'appassionata opera storica di don Giorgio Delvai (v. Nota *). Tralasciando l'affetto lontano, ma sempre vivace e nostalgico, di Antonio Vanzetta (v. Nota *), che emerge in molte pagine delle sue storie manoscritte, alcune considerazioni dello storico Delvai sono illuminanti, là dove comunicano nel sottofondo la paura che Fiemme in mano all'Austria potesse perdere il meglio delle sue peculiarità.

Orgogliosa è la sua affermazione che già dal sec. XII (Patti gebardini) Fiemme e i suoi abitanti hanno fatto ogni sforzo "per conservarsi colle libertà che godevano". Di fronte alle vicende napoleoniche, caotiche e assai tristi, è evidente la pena del nostro storico per l'appannarsi della vita democratica valligiana come era stata tramandata dal Medio Evo. Oggi, ci appare quasi monito solenne il suo insistere sulla importanza civile di essere "uomini di Fiemme", le cui virtù erano la tenacia del lavoro e dell'impegno, la fedeltà alle tradizioni, la difesa delle libertà civili, familiari e individuali.

Oltre un secolo e mezzo dopo, con ben diverso approccio scientifico, non più storico ma sociologico, il prof. Franco Demarchi (v. Nota *) propose una rilettura della nostra storia in chiave regionale. Da uomo di Fiemme, non esita ad affermare che vive da noi "una serietà umana, per cui il singolo si impegna spontaneamente ad eseguire il lavoro affidatogli con senso di responsabilità morale verso se stesso e verso la realtà intera". Aggiunge quindi una sua valutazione "tutta interna" sulla consueta rivalità campanilistica fra il più vecchio o il più importante ruolo dei vari paesi, togliendo le spine di un contrasto che poco ha da resistere ancora: per De Marchi, in Fiemme non è esatto parlare di un capoluogo (Cavalese), ma di un "epicentro" degli intellettuali e dirigenziali, conseguente alla presenza delle sedi dell'amministrazione decentrata giudiziaria e forestale, nonché alla centralità delle comunicazioni.

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

Il pensiero di De Marchi ha avuto un approfondimento ulteriore in altri studi sociali dell'Università di Trento che hanno ribadito come la comunità fiammese sia stata un ambiente sociale territorialmente ben limitato, entro il quale si resse sull'autocontrollo, l'autosufficienza e l'autogoverno. Questo mondo contadino si fondava da sempre su una profonda comunione di valori, norme, costumi e interessi collettivi, in perenne conflitto per oltre otto secoli con i ripetuti tentativi di infiltrazione di modelli cittadini (trentino e tedesco). La solidarietà comunitaria resistette bene davanti agli sforzi principeschi di asservimento, anche se purtroppo, in seguito, dovette cedere di fronte all'evoluzione demografica ed economica moderna.

Singolare e di non poco conto fu il riconoscimento di un particolare atteggiamento fiamazzo nella costante reciproca autonomia delle problematiche amministrative e religiose: tra loro indipendenti anche nella costruzione degli edifici sacri e nelle processioni comunitarie. Ne sono testimonianza ufficiale le "Consuetudini".

PARTE II

LE RADICI STORICHE COMUNI

La nostra storia affonda radici remote, riconoscibili già ai tempi dell'età del rame quando pare che si siano addirittura fissati per transumanza secolare i diritti di pascolo da Rolle alla conca di Trodena, lungo una larga fascia prativa che in seguito rappresenterà il confine settentrionale della Comunità di Fiemme. Dall'altra parte, a sud, la divisione con le valli del bacino del Brenta era costituita dalle aspre vette del Lagorai. L'accesso da sud-ovest, risalendo la valle dell'Avisio secondo una prassi altrove diffusa dalla pianura ai monti, non fu mai praticabile se non in tempi recenti, mancando una vera strada da Cembra a Fiemme fino a non molti decenni fa.

Oltre gli indizi più antichi, la nostra storia incomincia con i siti abitati permanentemente in epoca romana, minuscoli ma ormai consolidati, da Castello alla piana di Predazzo. Non si può sapere se ci fosse già tra di loro un legame amministrativo unitario, ma l'uso successivo dei pascoli e dei boschi in comune "a memoria d'uomo" sembra confermarlo. Sicuramente, c'erano dei regolari contatti tra i villaggi elementari per piccoli scambi di derrate e di esperienze artigiane e per la difesa comune dei diritti di pascolo sulla media e alta montagna, insidiati da contadini e pastori meridionali, spesso a ciò spinti dai rispettivi signori feudali. La fondazione di una vera Comunità, amministrata in forme collegiali, è da qualche studioso fissata durante la presenza longobarda, dal sec. VII. Una posizione particolare nel nesso ebbero successivamente Moena e Trodena, capisaldi consolidati di rapporti (mai scomparsi) con realtà sociali ed etniche diverse; ma questo, oggi, non ha più importanza per Fiemme.

Non tutti i paesi nacquero e si svilupparono contemporaneamente. Per varie ragioni, tra cui la documentazione archivistica, le parlate e i nomi di luogo, ma anche abitudini specifiche nelle celebrazioni civili e religiose, si è portati a riconoscere i più antichi in Cavalese, Varena, Tesero, oltre a vari casali sparsi un po' dappertutto sul versante solatio della valle. Più tardiva fu Predazzo (sec. XI) e assai posteriore Molina, entità autonoma soltanto da metà dell'Ottocento, nei pressi dell'area utilizzata per mulini e segherie.

Dei secoli successivi parla una bibliografia abbastanza nutrita, anche se molto c'è ancora da scavare e analizzare per superare convinzioni leggendarie dure a morire; questo non tanto nel campo amministrativo e giurisdizionale, ma soprattutto in quello economico. Si è molto insistito sulla vetustà dei regolamenti forestali, qualche volta vedendovi anche dei lati positivi che nella realtà medievale erano ancora molto imperfetti. Meno si è pensato ai fondamentali e primari valori dell'economia fiamazza, fondata sulla zootecnia, la gestione degli alpeggi o malghe, la cura delle praterie per la fienagione agostana di monte, il rispetto delle aree a pascolo quotidiano e la rendita conservativa dei boschi.

Ottocento: un secolo cruciale e meritevole di essere studiato finalmente a fondo, alla luce di situazioni politiche ed economiche createsi progressivamente sotto l'impero austriaco. Una cosa sembra di dover dire: in questo secolo, in cui più aspro fu il contrasto interno per lo "spartito", cioè la

spartizione dei beni comunitari tra i singoli Comuni, altrettanto forte fu la solidarietà di Fiemme nei confronti dei poteri politici esterni e superiori. Sullo “spartì”, i Comuni si divisero con vivaci prese di posizione. Ma bisogna riconoscere che le stesse divisioni erano all’interno di ogni nesso comunale: pare che i più forti sostenitori della “liquidazione” dei beni comunitari fossero quanti (una minoranza) pensavano (positivamente, di certo) all’amministrazione dei paesi, in forte crescita demografica e carenza di lavoro, mentre la gente comune rimaneva interprete dell’atavico legame comunitario.

Diventa terra italiana, Fiemme rappresentò un encomiabile esempio nazionale di gestione e cultura forestale, nella salvaguardia dell’ambiente e dei diritti secolari dei singoli paesi e delle proprietà individuali.

Del ventennio posteriore alla Grande Guerra, la vicenda amministrativa più importante fu di certo l’accorpamento dei piccoli Comuni in entità maggiori: forse era una razionalizzazione, ma cozzò contro l’anima gelosa di ciascun paese, vissuta ancora in maniera profonda e convinta.

Il secondo dopoguerra pose in discussione tutte le istituzioni tradizionali, in particolare l’esistenza stessa della Magnifica Comunità, col delinearsi di due posizioni: quella dei “possidenti” che proposero di intendere l’ente millenario come un consorzio dei Comuni, amministrato quindi da loro rappresentanti, e quella dei “nullatenenti” che esigevano una politica comunitaria d’indirizzo sociale a vantaggio dei singoli Vicini. Le vicende comunitarie però persero via via importanza nel campo amministrativo valligiano con il rafforzarsi dei restaurati undici Comuni e con il loro compattarsi, per alcune funzioni delegate dalla Provincia autonoma, nel Comprensorio della Valle di Fiemme, dal 1978.

PARTE III

UNA COMUNITÀ DI VALLE PER IL DUEMILA: ragioni ambientali, storiche, etniche, economiche e culturali.

L’ambiente che ci circonda è circoscritto in precisi limiti geografici sia a sud che a nord, confini facilmente individuabili per una netta diversità naturale anche verso nord-est (Fassa) e sud-ovest (Cembra). In questi limiti “posti dalla Natura”, come si diceva con enfasi una volta, il nostro ambiente rivela una marcata uniformità con qualche sfumatura di transizione: ad est la valle del Travignolo e a ovest l’imbocco di Cembra con i paesi di Capriana e Valfloriana. A riguardo della posizione di questi ultimi e delle critiche conseguenti al primo PUP che le volle unite a Fiemme, non deve sfuggire che una qualche forzatura fu senz’altro avvertita, ma assai meno che se queste due realtà fossero state aggregate ad altro ambito. I principali elementi geografici comuni sono ben riconoscibili dappertutto:

- il fondovalle, un tempo lacustre e poi densamente coltivato,
- i terrazzamenti del versante solatio,
- la struttura asimmetrica dei versanti, boscata a sud e prativa a nord, là dove si estendevano gli antichi campi di grano e coltivi vari,
- le aspre vette del Lagorai e le valli a pettine che ne discendono e racchiudono i ricercati alpeggi, ambiente protetto anche con l’istituzione dal 1967 del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino,
- i primi nodi calcarei che anticipano le Dolomiti vere e proprie,
- la copertura vegetale che da sud a nord espone le grandi foreste, i coltivi oggi ridotti a prato, le alpi dei pascoli estivi.

Di fronte alle spinte della cosiddetta globalizzazione, vanno rimarcati alcuni aspetti autenticamente profondi e a noi peculiari in ciò che ci è stato tramandato.

L’esame ancorché sommario dell’ambiente naturale, antropizzato e storico di “Fiemme come Comunità di Valle”, suggerisce con immediata evidenza quelli che possono e devono essere i principi ispiratori di questa forte aggregazione proiettata verso il futuro. Essi si fondano su una comune e

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

millenaria convivenza che nei secoli non si interruppe mai. Fiemme dimostra a tutti una grande forza di unità pur nella molteplicità delle proprietà comuni e private, nonché delle esperienze storiche interne. La molla unificante può essere vista nella gestione comune e regolamentata della giustizia, dei beni che sono a fondamento delle popolazioni agricole montane: il pascolo, le alte praterie della fienagione, le foreste e un tempo anche le cacce e la pesca.

* * * * *

Questa unitarietà di intenti vide confluire su alcuni problemi epocali la solidarietà generale. Da qui nacque nel Cinquecento il fondaco del grano a Cavalese, vero calmiera dei prezzi e prudente erogatore anche sotto forma di “carità ai poveri” in tempi di carestie e miseria. Di qui anche nell'Ottocento la strada commerciale e a metà del Novecento la costruzione dell'ospedale nuovo in sostituzione di quello di Tesero, eretto più di duecento anni prima e comunque sempre sostenuto dalla Comunità di Fiemme e dalle sue Regole.

A chi si pone la domanda su che cosa abbia legato tra di loro, ciascuno sempre nella sua peculiarità, i nostri paesi, oltre che sulla molla economica, deve puntare l'obiettivo sull'amministrazione collegiale di diritti e di beni.

Altro valore che traspare sempre in ogni secolo della nostra storia è quello della famiglia, il “fuoco”, con diritti suoi propri e inalienabili, e di essa un suo responsabile, il “capofuoco”, rappresentante e mai dominatore del suo nucleo sociale, di cui lui non è padrone ma solo espressione pubblica. Al riguardo sono particolarmente istruttivi, pur nell'arido formulario notarile, i suggerimenti che ci vengono dai pubblici “comizi” o “placidi”, da autentico “comune rustico”, tenuti sul Prato di Santa Maria in Cavalese. Non sempre le forme democratiche furono assembleari. Infatti, se inizialmente tutti i capifamiglia erano obbligati a parteciparvi, in seguito ne bastarono per le deliberazioni annuali dieci per ciascuno dei quattro quartieri, salvo che per le decisioni più importanti, le quali obbligavano a convocare comunque il maggior numero di responsabili familiari, in un “referendum ante litteram”.

Per il campo dei valori tramandati e ancora vissuti non è certo secondario il riferimento ai principi etico-religiosi del cattolicesimo, ai quali gran parte della popolazione di Fiemme aderisce convinta sia nelle pratiche individuali o, meglio, familiari che nelle manifestazioni comunitarie. Negli ultimi decenni, sembra che molto sia cambiato. Scavando a fondo però, traspare con chiarezza che la pratica religiosa rimane radicata più che nei maggiori centri urbani, in un equilibrio consapevole tra tradizione e modernità, tra valori perenni e attenzione al nuovo.

Se si tralasciano considerazioni opinabili sull'adesione ai riti della Chiesa e ai suoi principi morali, appaiono tuttora solide l'unità delle parrocchie e l'aggregazione al decanato di valle. È Cavalese l'indiscutibile centro religioso riconosciuto da tutti, in cui la Pieve di Santa Maria resta il fulcro delle collettive espressioni culturali di Fiemme. L'affetto straordinario, ad essa legato, si è manifestato fino alle lacrime davanti al distruttivo incendio del 2003. Il tempio oggi è fortunatamente ripristinato e restituito al culto valligiano. Qui si ripeterono per secoli le devozioni comunitarie, ogniquale volta le autorità civili richiedevano la pubblica esposizione dell'Addolorata o “Madonnina”, simbolo di una fedeltà religiosa radicata nelle coscienze. Qui furono convogliate le preghiere di tutti di fronte alle calamità e ai pericoli e in questa Pieve tuttora si rinnovano i voti ereditati dalla pietà lontana e recente.

L'unità comunitaria si fondò poi anche sull'associazionismo del volontariato, il quale ricevette nuovo slancio proprio dopo la perdita dell'autonomia e sotto i governi nazionali, austriaco e italiano. Hanno lunga tradizione, per es., i vigili del fuoco, le bande, i cori, i gruppi culturali e ricreativi. Chi vive all'interno della nostra realtà, trova naturale la disponibilità alla solidarietà di fronte a pericoli esterni di qualsiasi genere, a calamità naturali, ad incendi devastanti rioni interi di villaggi, ad alluvioni tremende, ovunque si verificano. La disponibilità alla collaborazione solidale e disinteressata rimane esemplare ancora oggi. Essa si rivolge al sociale quotidiano, ove offre costantemente il suo apporto di assistenza sia nelle strutture socio-sanitarie che a domicilio. È indirizzata anche alla promozione turistica per una corretta fruizione delle risorse ambientali e

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

culturali. Forse però è l'azione educativa dello sport per i giovani che raccoglie il maggior numero di volontari, riuniti nelle società sportive presenti in quasi tutti i paesi. A questa fonte, che continuamente si rinnova, hanno potuto attingere manifestazioni sciistiche di risonanza internazionale in Fiemme, come la Marcialonga dal 1971 e i campionati mondiali di sci nordico nel 1991 e 2003.

* * * * *

Uno dei cardini della convivenza nella nostra valle fu sempre la salvaguardia della proprietà dell'individuo, quella di famiglia, quella comune di paese e quella comunitaria di valle. Si sa che non c'è padrone più geloso del suo bene che il contadino e le regole dettate dalla Comunità sugli eccessi della libera pascolazione dall'autunno agli albori della primavera o contro la transumanza di greggi forestiere ne danno testimonianza esauriente. Ugualmente, i beni di famiglia erano oggetto di custodia attentissima, fossero essi gli angusti sedimi aderenti alle case, oppure i diritti di passo a piedi o con mezzi agricoli o anche soltanto gli strumenti di casa e di campagna. Sui diritti di ogni villaggio o Regola vigilavano severi i "regolani" e i "saltari", pronti a multare chiunque li ledesse, salvo il ricorso sempre possibile alla superiore autorità comunitaria. Nei verbali dal sec. XVII non mancano i richiami nei confronti dei reggitori della cosa pubblica, affinché sorvegliano meglio le proprietà di tutti dai soprusi di invadenti malintenzionati. Naturalmente, salendo la scala gerarchica del potere gestionale, la Magnifica Comunità ebbe sempre il suo bel daffare per garantire i diritti dei suoi Vicini e questo avvenne in ogni secolo, dagli scontri con i contadini del Primiero nel Trecento per i prati di Bellamonte alla strenua ma perdente difesa dell'autonomia delle cacce nel Settecento.

Oggi, la salvaguardia della natura e dell'ambiente è tematica assai di moda, ma la nostra tradizione storica ne ha fatto un suo baluardo contro le rapine dei forestieri, fossero essi pastori abusivi, o compagnie di minatori itineranti che in pochi anni deforestavano le zone vicine alle loro fonderie intorno al Monte Mulat, o ditte commerciali che acquistavano il legname in piedi, ma abbatterono assai più di quanto era da loro contrattato e procuravano guasti profondi al suolo del bosco.

Dominò sempre da noi la radicata convinzione del risparmio delle risorse naturali, quelle idriche comprese, come fonte economica che non può essere dissipata nemmeno in tempi grami e si fonda innanzi tutto sul rispetto, che non è soltanto meramente economico, ma essenzialmente ecologico, tra le diverse destinazioni del suolo, storicamente consolidate e tutte parimenti importanti, le quali hanno creato e trasmesso a noi un ambiente irripetibile.

In questa filosofia e pratica di vita comunitaria, si è innestato nel Novecento il fenomeno della frequenza turistica, soltanto estiva fino a metà del Novecento e poi invernale, aspetto quest'ultimo che sembra in qualche caso minacciare l'equilibrato rapporto "uomo - ambiente", quasi intatto fino a dopo la seconda guerra mondiale. I quarant'anni di sviluppo economico che seguirono, talora disordinato, ma anche positivo per il progresso delle condizioni di vita e di lavoro, hanno sollecitato sensibilità nuove e attente cautele davanti ai rischi della massificazione ricreativa slegata dalla cultura locale e dai valori tramandati.

Nota *

La natura stessa di questo Preambolo esime dal citare i riferimenti bibliografici che in altra sede sarebbero obbligatori; anche perché si è inteso principalmente riassumere e sintetizzare quanto le persone colte e gli amministratori competenti ed esperti posseggono come intimo bagaglio culturale sull'unità di Fiemme, costruita nei secoli attraverso una storia condivisa e difesa strenuamente.

Tuttavia, si è ritenuto di fornire almeno un breve profilo biografico per i tre Autori segnalati nel testo.

VANZETTA ANTONIO (1787-1840)

Nato a Ziano, fu professore di letteratura italiana all'Università di Innsbruck e il primo storico moderno della Comunità di Fiemme. Delle sue instancabili ricerche, mai date alle stampe, rimangono copie manoscritte che dovevano comporre un'opera organica sulla nostra storia. Alcune famiglie e vari archivi ne conservano le parti smembrate; la ricostruzione in un unico testo è in corso di studio e trascrizione da parte del prof. Italo Giordani.

DELVAI don GIORGIO (1843-1906)

Nato a Carano, fu curatore d'anime in vari paesi trentini, tra cui Moena e Predazzo. Coltivò con encomiabile passione la storia di Fiemme e della Comunità, consultando con perizia gli archivi locali e regionali. In circa vent'anni pubblicò cinque libri che ancor oggi si devono consultare per le ricerche storiche valligiane: "Notizie ecclesiastiche della valle di Fiemme" (1884); "Saggio sullo stato e costituzione politico-amministrativa della valle di Fiemme dagli antichi tempi fino al XIX secolo" (1885); "I patti gebardini dei Fiemmesi" (1890 circa); "Notizie storico-statistiche sulla valle di Fiemme" (1891), seguita da una seconda edizione nel 1903 con il titolo di "Notizie storiche della valle di Fiemme" (stampa anastatica nel 1984); "Il Ponte della Costa" (1902).

DEMARCHI don FRANCO (1921-2004)

Nato a Castello di Fiemme, fu insigne studioso e docente di Sociologia all'Università di Trento dal 1964. Fondamentale nei rapporti internazionali è stato il suo impegno per la conoscenza del mondo cinese in Italia e in Europa. Nelle sue ricerche ha esaminato ripetutamente la realtà storica e sociale di Fiemme, dandone un'interpretazione rimasta classica nel campo degli studi sociologici. Tra i suoi molteplici lavori scientifici ci riguardano direttamente almeno due opere: "Sociologia di una regione alpina" (1968) e "Società e spazio" (1969), nelle quali pose in evidenza le caratteristiche e le difficoltà della convivenza alpina.

prof. Arturo Boninsegna

TERRITORIO, INSEDIAMENTI E ATTIVITA'

Il territorio e la comunità locale

Il territorio della Comunità della Valle di Fiemme corrisponde al medio tratto dell'Avisio, tra la stretta che la separa dalla Valle di Fassa e la testata della Valle di Cembra. Si estende per 415 Km² (il 6,7% della superficie della Provincia di Trento) ed è delimitata a sud dalla catena porfirica del Lagorai e a nord dai massicci calcarei dei Cornacci e del Latemar.

La valle è innervata dalla Statale delle Dolomiti che la collega da un lato alla Valle di Fassa e dall'altro al fondovalle dell'Adige attraverso il Passo di San Lugano. E' connessa inoltre alla Valle di Cembra dalle due strade che ne percorrono gli opposti versanti e che si diramano a monte del lago di Stramentizzo, mentre la statale del Passo Rolle la mette in collegamento con il Primiero e quella del Passo Lavazé la connette alla Val d'Ega ed a Bolzano.

L'identità di Fiemme è segnata dalla presenza della Magnifica Comunità, che da 900 anni almeno amministra estesi beni comuni costituiti da boschi e pascoli e un tempo organizzava la vita civile. In tale consesso rientrano peraltro Moena (in Valle di Fassa) e Trodena (in Alto Adige), mentre da esso sono esclusi Capriana e Valfloriana, centri contigui al cuore di Fiemme e con i quali vi è una secolare consuetudine di scambi e di collaborazione.

Il paesaggio è segnato dal solco dell'Avisio e dalla catena del Lagorai, le cui pendici boschive sono interrotte da numerose convalli e le cui vette, percorse dal fronte della I Guerra Mondiale, sono tutelate per il pregio naturalistico quale Sito di Importanza Comunitaria, al pari del Latemar, della foresta di Paneveggio e dell'area di Bocche-Lusia. I centri abitati sono disposti prevalentemente entro le distese prative del versante nord della valle, esposte al sole e meno acclive, dove nei secoli si sono sviluppate le attività agricole, mentre il fondovalle era conteso all'acqua dell'Avisio. Al di sopra del livello degli insediamenti, si trovano i boschi e i pascoli, gestiti dalla Magnifica Comunità o dai singoli comuni, i confini dei quali attraversano la valle dalle pendici dei Cornacci ai versanti del Lagorai. I centri abitati si configurano prevalentemente come nuclei compatti, sorti lungo la viabilità di collegamento e cresciuti attorno ai luoghi di aggregazione comunitaria, in particolare le chiese e le piazze. Capriana e Valfloriana, paesi collocati sugli opposti versanti dell'Avisio, si presentano il primo come un insediamento compatto, cui si aggiungono i piccoli nuclei di Rover e Carbonare, il secondo come una rete di nuclei disposti lungo il pendio. Poco distante si trova Stramentizzo, piccolo centro ricostruito a seguito della realizzazione del bacino artificiale.

Fiemme è nota per le estese foreste di conifere, in particolare di abete rosso, che coprono più del 60% del territorio ed hanno a lungo sorretto una economia di commercio e lavorazione del legname che integrava le attività agricole e pastorali. Il buon uso dei boschi e dei pascoli ha richiesto la formazione di istituzioni civili che amministrano i beni comuni. Ora la valle vive di attività diverse, che comportano un rapporto nuovo e complesso con il territorio e le sue risorse, ma permane il ruolo della Magnifica Comunità e la vitalità delle proprietà collettive. Si sono affermate inoltre modalità nuove di valorizzazione dell'ambiente, tra le quali va citato il Parco Paneveggio-Pale di San Martino, che coinvolge il territorio della foresta di Paneveggio e l'area di Lusia.

Su tali basi di responsabilità nei confronti del patrimonio ambientale e di tradizioni di civile cooperazione, si è avviato da tempo un percorso di trasformazione dell'economia e di integrazione con l'esterno. L'abbandono delle attività agricole tradizionali, segnate dalle piccole proprietà famigliari, è stato compensato in parte dallo sviluppo di aziende zootecniche in grado di competere sul mercato, ma soprattutto dalla crescita di attività artigianali, industriali e del turismo, nonché da una nuova offerta nel settore terziario, sia a supporto delle attività economiche, che indirizzate alle famiglie ed alle persone.

Questi cambiamenti, che segnalano la capacità della comunità locale di rispondere positivamente a trasformazioni socio-economiche di grande rilievo, hanno comportato profondi cambiamenti del territorio, in buona parte controllati da atti di pianificazione e programmazione che hanno sostenuto l'innovazione, disegnato nuovi sistemi infrastrutturali e collocato attrezzature ed attività di interesse

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

sovralocale. La pianificazione territoriale, a partire dal primo Piano Urbanistico Provinciale del 1967, ha costituito infatti un momento forte di ridisegno del rapporto tra le comunità insediate ed il territorio, con l'aggregazione attorno ad una nuova dimensione di vallata, corrispondente al Comprensorio, non solo delle amministrazioni, ma anche delle attività, dei servizi e delle azioni di organizzazione del territorio, al fine di offrire nuove opportunità alla popolazione locale.

L'impegno attuale e futuro della Comunità di Valle consiste nel proseguire lungo tale percorso di innovazione conservando i valori dell'ambiente e del paesaggio e valorizzando un territorio insediato da secoli, ma che offre grandi opportunità per garantire un futuro sostenibile ad una comunità gelosa della propria identità storica.

Dinamiche demografiche

La popolazione residente al 2007 è di 19.363 unità, pari al 3,8% del totale provinciale. Predazzo e Cavalese sono i centri abitati maggiori e raccolgono una quota rilevante di popolazione (rispettivamente il 23,0% e il 20,1% della valle), mentre tra gli altri comuni solo Tesero e Castello-Molina hanno una popolazione superiore ai 2.000 abitanti.

Le dinamiche demografiche nel corso degli ultimi decenni hanno visto un incremento della popolazione pari al 17,9 % rispetto al dato del 1951. Si tratta di un andamento intermedio tra le aree più dinamiche della Provincia di Trento e quelle più deboli, alcune delle quali hanno visto un decremento assoluto. Vanno quindi sottolineati da un lato il dato della crescita, assolutamente non scontato per un territorio di montagna, dall'altro la ripresa demografica che, a partire dagli anni '90, ha posto fine alla stasi che perdurava da un trentennio.

Negli anni successivi al 2000, si è assistito ad un incremento particolarmente vivace, con tassi analoghi ai valori medi della provincia. Questa dinamica segnala una nuova condizione socio-economica, che vede la Valle di Fiemme non solo in grado di offrire opportunità alla popolazione locale, ma anche di attrarre nuove persone, sia per coprire posti di lavoro stagionali e permanenti, sia per offrire servizi di qualità e garantire assistenza ad una popolazione che, grazie alle estese aspettative di vita, vede un progressivo invecchiamento.

I singoli comuni hanno peraltro visto nel corso del tempo dinamiche diverse, con una ridefinizione dei pesi e delle centralità ed una marcata debolezza dei centri di Capriana e soprattutto Valfloriana. Mentre tutti i comuni di Fiemme hanno visto un incremento o tutt'al più una stasi nel corso del dopoguerra, Capriana ha perso un quarto degli abitanti rispetto al 1951 (dopo aver perso il 40% rispetto agli anni '20), con una modesta ma significativa ripresa nell'ultimo periodo, mentre Valfloriana ha quasi dimezzato la popolazione (avendo perso il 60% dal 1921) e la tendenza sembra continuare. Si tratta del riflesso di una condizione storica di marginalità, legata principalmente alla collocazione decentrata, alla scarsa accessibilità ed alla assenza di attività significative.

Valle di Fiemme - Popolazione residente

Comune	Censimento 2001	Anagrafe 2007	% su totale
Capriana	582	593	3,1
Carano	951	1011	5,2
Castello-Molina di Fiemme	2064	2206	11,4
Cavalese	3647	3893	20,1
Daiano	641	673	3,5
Panchià	682	743	3,8
Predazzo	4298	4451	23,0
Tesero	2617	2799	14,5
Valfloriana	567	533	2,7

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

Varena	799	821	4,2
Ziano di Fiemme	1550	1641	8,5
Totale	18398	19364	100,0

La dinamica positiva recente della valle è dovuta soprattutto ad un inedito flusso immigratorio dovuto al ritorno di persone che si erano spostate in anni precedenti, ma anche a nuovi ingressi che compensano i flussi verso l'esterno e il calo della natalità. Nel corso degli ultimi anni, si è peraltro assistito ad una significativa ripresa del numero delle nascite in quasi tutti i comuni, salvo Capriana, Daiano e Valfloriana. Nel caso di Valfloriana, il valore del saldo migratorio, pur positivo, non riesce a controbilanciare il saldo naturale negativo, con conseguente calo di popolazione.

In questo quadro, la recente presenza di popolazione straniera costituisce un fatto di rilievo, che segna una maggiore integrazione sovralocale, ma che richiede nuove aperture culturali e l'adeguamento delle modalità di intervento in molti comparti della pubblica amministrazione. Gli stranieri al 2006 erano 737, con una leggera prevalenza dei maschi sulle femmine. Percentualmente, l'incidenza è pari al 3,8% della popolazione residente, valore notevolmente inferiore rispetto a quello medio provinciale, pari al 6,6%.

Altre considerazioni vanno svolte sulle famiglie, il cui numero è cresciuto in modo più che proporzionale rispetto alla popolazione, a causa della riduzione della dimensione media dei nuclei (2,4 componenti), coerentemente con l'andamento e il valore medio provinciali. Anche il dato dell'invecchiamento della popolazione, in crescita costante, appare congruente con la media della provincia. Tali dati richiamano le migliorate condizioni di vita e il notevole incremento della durata media della vita e sollecitano non solo nuove forme di assistenza per le persone anziane, che spesso vivono da sole, ma anche un impegno per assicurare spazi di vita accoglienti che garantiscano alle fasce deboli possibilità di vita autonoma. A tale proposito, se il forte senso comunitario offre nel complesso relazioni sociali difficilmente riscontrabili negli ambienti urbani, si profilano compiti sempre più impegnativi per le amministrazioni pubbliche e nuove sfide per il volontariato.

Il sistema insediativo

Il sistema insediativo è caratterizzato dalla disposizione dei centri abitati lungo il versante nord della valle attorno a Cavalese, poi linearmente tra Tesero, Panchià, Ziano di Fiemme e Predazzo, questi ultimi posti sul fondovalle, analogamente alle frazioni di Masi di Cavalese e di Lago di Tesero. Al polo di Cavalese fanno riferimento Castello-Molina di Fiemme, Carano, Daiano e Varena e, più discosti, alla testata della valle di Cembra, Capriana in destra Avisio e Valfloriana in sinistra. Nella media valle si collocano Tesero, Panchià e Ziano, mentre Predazzo costituisce un polo in crescita all'estremo verso la Valle di Fassa. I servizi di livello superiore ed il maggiore numero dei posti di lavoro sono collocati nei due centri principali, definendo modalità di spostamento che caratterizzano la valle come un sistema insediativo integrato. Anche i dati del pendolarismo dell'Istat (Sistema locale del lavoro) segnalano come tutta la valle costituisca un unico ambito di accesso ai luoghi di lavoro e di studio.

Le trasformazioni territoriali nel corso del dopoguerra sono state rilevanti, con l'abbandono degli arativi, ora sostituiti da prati, l'espansione dei centri abitati, la collocazione di nuove attività produttive, la realizzazione di alberghi e di numerose seconde case, oltre alla riorganizzazione del sistema infrastrutturale. In generale, la forma urbana compatta dei singoli centri è stata conservata, salvaguardando non solo il territorio aperto, ma anche l'identità dei paesi, in particolare per il massiccio intervento di recupero dei centri storici. Questo ha consentito non solo di riutilizzare volumi vuoti, ma anche di ridare vitalità ai centri, rispettando i valori architettonici e storico-culturali di edifici spesso di grande bellezza e suggestione. Anche molti spazi aperti, quali piazze e strade, e numerosi edifici pubblici sono stati recuperati.

Tra le presenze di maggiore rilievo vanno citate le ampie aree produttive che ospitano attività artigianali e industriali, in particolare a Cavalese, Tesero, Ziano, Predazzo.

Lo sviluppo del turismo si è basato in parte sull'offerta ricettiva alberghiera, via via rinnovata ed ampliata in tutti i comuni di Fiemme, in gran parte sulle seconde case, che solo in poche situazioni hanno assunto l'aspetto dei residence di grandi dimensioni.

Il sistema infrastrutturale, basato storicamente sulla strada delle Dolomiti che percorre la valle a mezza costa in corrispondenza dei paesi e sulle diramazioni verso Cembra ed i passi, è stato riorganizzato a partire dalla fine degli anni '80 con la realizzazione della strada di fondovalle. Questa ha richiesto opere di un certo impegno, quali gallerie e viadotti, e garantisce un buon raccordo con l'esterno portando fuori dai centri abitati il traffico di passaggio. Consente inoltre un buon accesso a molte aree produttive ed agli impianti di risalita del Cermis e di Predazzo-Latemar.

L'offerta turistica invernale ha visto lo sviluppo di alcuni poli che hanno soppiantato le modeste iniziative degli impianti nel fondovalle e che nel corso del tempo hanno visto un progressivo miglioramento del sistema impiantistico e delle piste, che raggiungono ora livelli di eccellenza. Si tratta dell'Alpe di Pampeago, connessa a Obereggen in Alto Adige da un lato e agli impianti del Latemar che salgono da Predazzo dall'altro, dell'area del Cermis, collegata a Cavalese e alla strada di fondovalle da un moderno impianto di arroccamento, dell'area di Castellir, connessa al sistema del Lusia. A questi si aggiungono il centro per lo sci di fondo di Lago di Tesero e quello di Lavazé (Varena) e i trampolini per il salto di Predazzo.

Negli ultimi anni, il sistema infrastrutturale ha visto delle innovazioni significative. Nel campo energetico, in particolare, è stato completato il metanodotto che rifornisce di combustibile pulito le case, gli alberghi e le attività produttive della valle, e sono stati attivati due impianti innovativi di teleriscaldamento a biomassa. Nel campo delle telecomunicazioni è stata realizzata la cablatura del territorio e completata la rete della telefonia mobile, sistemi che pongono la valle in una condizione di parità rispetto alle aree urbane. Anche nel ciclo dell'acqua vi sono stati investimenti notevoli, in particolare per la depurazione biologica.

Infine, va citata la realizzazione della pista ciclabile di fondovalle, che rappresenta una infrastruttura "soft" per una offerta turistica nuova. Il tracciato si integra in molti tratti con il percorso della Marcialonga, garantendo soluzioni stabili agli attraversamenti dei corsi d'acqua, dei centri abitati, delle infrastrutture.

Le abitazioni

La qualità abitativa in generale è buona, grazie allo sviluppo nel corso degli ultimi decenni di una intensa attività edificatoria che ha riguardato sia nuove costruzioni che il recupero degli edifici storici, pur con un marcato orientamento verso la domanda turistica. In quasi tutti i comuni il numero di abitazioni vuote è pari o superiore al numero di abitazioni occupate dai residenti e in molti casi è elevata, tra le abitazioni vuote, anche la percentuale delle tipologie propriamente turistiche (miniappartamenti). Questi dati segnalano il peso delle seconde case, che in alcuni comuni pone dei problemi di gestione efficiente dell'edificato, di governo dei cicli di presenza dei turisti e di controllo degli effetti di un mercato, i cui prezzi mettono in difficoltà le famiglie residenti. Il caso di Carano è significativo per l'elevata consistenza del patrimonio abitativo sia in riferimento agli abitanti che alle famiglie residenti (2 abitazioni turistiche per famiglia residente), a causa della presenza di un grande complesso. Altri comuni che registrano valori elevati sono Cavalese e i confinanti comuni di Daiano e Varena, (una abitazione turistica per ogni famiglia residente).

Ancora negli anni recenti, nella maggioranza dei comuni il numero degli alloggi ha visto un incremento più che proporzionale rispetto a quello della popolazione e delle famiglie, rafforzando la quota delle abitazioni non occupate. Solo nei due comuni di Valfloriana e Capriana l'attività edificatoria è modesta, con segnali di recupero del patrimonio edilizio esistente.

I servizi e le dotazioni urbane

Accanto alle funzioni tradizionali della pubblica amministrazione, in valle sono presenti servizi specialistici di buon livello (esito delle scelte programmatiche degli ultimi decenni) ed è riscontrabile una crescente presenza di funzioni terziarie legate allo sviluppo delle attività economiche e del turismo, nonché alla evoluzione della domanda di una società sempre più integrata con il resto della

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

provincia e del paese. Svolge peraltro un ruolo importante l'attività associazionistica, che costituisce un elemento forte di strutturazione delle comunità locali, in relazione ad una molteplicità di iniziative finalizzate alla crescita sociale, culturale e artistica e all'assistenza, ma che comprende anche attività nel campo economico (la cooperazione in campo commerciale e del credito, in particolare). Attraverso iniziative di volontariato si organizzano numerosi eventi, di rilievo non solo locale ma anche turistico.

Nel complesso, le dotazioni funzionali relative al settore della pubblica amministrazione appaiono al di sopra della media provinciale, garantendo un buon livello di servizio. A Cavalese, in particolare, sono concentrate le sedi periferiche dei principali servizi pubblici, mentre qualche funzione è collocata a Predazzo.

Per quanto riguarda il comparto scolastico, la dotazione è nella media relativamente alle scuole elementari, che sono presenti in pressoché tutti i comuni, mentre le scuole medie sono presenti a Cavalese, Predazzo e Tesero, comportando l'organizzazione dell'accesso a tali strutture. La formazione professionale vede la presenza a Tesero dell'unico Centro di Formazione Professionale delle Valli dell'Avisio, che opera da tempo nel macrosettore alberghiero e della ristorazione e più di recente anche nel macrosettore del legno. L'offerta di istruzione superiore nel complesso è di buon livello: a Cavalese è presente un Istituto superiore (Liceo e Istituto Professionale per il Turismo) con una sezione associata a Predazzo (Istituto Tecnico Commerciale). Si tratta di istituzioni che offrono una pluralità di percorsi formativi in sintonia con le esigenze emergenti e con le domande del territorio.

La dotazione delle strutture sanitarie risulta complessivamente buona: a Cavalese è presente un ospedale, mentre servizi di guardia medica e punti prelievo sono presenti sia a Cavalese che a Predazzo. Farmacie e ambulatori di base sono presenti in quasi tutti i comuni.

Buona è anche la dotazione di servizi socio assistenziali, con la presenza di due case di riposo a Tesero e Predazzo, e di un Centro di Servizi con alloggi protetti a Cavalese.

L'offerta di servizi culturali e per il tempo libero è nell'insieme superiore alla media provinciale, soprattutto per quanto riguarda gli impianti sportivi, indirizzati anche al turismo, dislocati in modo diffuso nei diversi paesi. Nei centri principali sono presenti strutture di livello più elevato: biblioteche a Cavalese, Predazzo e Tesero, musei e piscine a Cavalese e Predazzo, cinema a Cavalese, Predazzo e Tesero, centro congressi a Cavalese. In alcuni centri è presente anche l'Università della terza età e del tempo disponibile.

I servizi di trasporto contribuiscono a connettere i diversi centri, ad assicurare una buona accessibilità ai servizi pubblici, ad offrire alternative al mezzo privato per gli spostamenti dei turisti.

Negli ultimi anni, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ha visto un salto organizzativo che è stato in grado di coinvolgere la popolazione in comportamenti virtuosi, che assicurano livelli molto elevati di differenziazione e riciclo.

L'offerta commerciale è di buon livello, dovendo rispondere anche alla domanda turistica. La riorganizzazione della rete dei punti vendita ha visto negli anni recenti la realizzazione di superfici di media dimensione ai margini dei centri maggiori, ridimensionando l'offerta posta nei singoli centri, ma qualificando il settore. Le attività si concentrano prevalentemente nei centri di Cavalese e Predazzo, seguiti da Tesero.

Le dotazioni ricettive (alberghi, ristoranti e bar), nonostante il ruolo del turismo, sono nel complesso a livelli leggermente inferiori rispetto alla media provinciale, in ragione del ruolo delle seconde case. In questo ambito, Predazzo e Cavalese sono a pari importanza: Cavalese prevale nelle dotazioni alberghiere, mentre Predazzo predomina per i servizi di ristorazione e bar. Strutture ricettive sono comunque presenti in discreto numero anche a Tesero (soprattutto alberghi e ristoranti) e, in minor misura, negli altri centri di Fiemme.

Per quanto riguarda le attività legate al terziario superiore, si rileva nel complesso una dotazione adeguata, anche se inferiore al resto della provincia, salvo alcuni settori quali l'intermediazione finanziaria e gli studi professionali. I servizi bancari, le assicurazioni, gli studi professionali, i punti di informazione turistica sono in ogni caso ben diffusi, assicurando anche ai centri minori una risposta

alle esigenze delle famiglie, delle piccole imprese e dei turisti. I servizi specialistici sono naturalmente concentrati nei centri maggiori, in particolare a Cavalese e Predazzo.

Da segnalare, infine, la presenza a Predazzo e a Passo Rolle di centri di formazione e addestramento della Guardia di Finanza.

Quanto alle centralità urbane, Cavalese costituisce il polo di riferimento per la comunità, concentrando gran parte delle attività amministrative, di formazione e di servizio pubblico di livello superiore. Predazzo, nonostante la superiorità demografica rispetto a Cavalese, costituisce un centro di riferimento per un ambito territoriale più ristretto. Anche Tesero rappresenta un centro di gravitazione locale, soprattutto per la presenza di strutture formative con un ambito di utenza di livello sovracomunale. Tuttavia, anche gli altri centri vedono la presenza di servizi di livello superiore rispetto alle esigenze della popolazione residente, in ragione della domanda esterna dei turisti. Tale assetto delle centralità si riflette sulla mobilità locale, che vede convergere quotidianamente utenti ai servizi e addetti ai luoghi di lavoro, posti nei centri maggiori e nelle aree produttive.

Le attività economiche

Per quanto riguarda le attività economiche, Fiemme è caratterizzata da un'economia mista dove giocano un ruolo tanto il turismo, quanto le attività produttive di tipo industriale ed artigianale. Le attività agricole riguardano quasi esclusivamente la zootecnia (che ha visto peraltro iniziative di successo nel campo dell'allevamento ovi-caprino e dei formaggi di qualità), mentre un ruolo di rilievo è giocato dall'economia forestale, anche se il mercato del legname condiziona il valore economico della produzione.

L'analisi dei dati censuari relativi alle attività della popolazione fa emergere un tasso di occupazione lievemente inferiore rispetto alla media provinciale (42,1 occupati su 100 abitanti rispetto a 42,8), con un discostamento significativo per i comuni di Capriana (37,1) e Valfloriana (37,9). Anche relativamente ai settori di attività, la situazione è analoga a quella media provinciale, ma con un indice di attività nell'industria lievemente più alto e significativamente più basso nell'agricoltura. Nel settore agricolo sono occupati il 3,9% degli occupati rispetto al 5% provinciale, nell'industria il 31,7% rispetto al 30,7%, nel terziario il 64,4% rispetto al 64,3%. Naturalmente, l'andamento recente dell'economia ed iniziative intraprese nel corso degli ultimi anni possono avere modificato tali dati in modo apprezzabile, senza alterare la compresenza di una pluralità di settori di attività che qualificano il sistema economico di Fiemme.

Quanto alle imprese, non emergono livelli di particolare concentrazione rispetto alla situazione media provinciale e valori elevati di imprenditorialità, come naturale in una situazione montana. E' da sottolineare, tuttavia, la presenza stabile di una pluralità di imprese di settori diversi ed una costante capacità di innovazione, pur con un peso importante del settore edilizio. Anche le imprese relative ad attività tradizionali (la lavorazione del legno, in particolare) hanno fatto notevoli sforzi di aggiornamento ed innovazione. Va segnalata in ogni caso la presenza di settori ad alta specializzazione ed il ruolo di alcune imprese industriali di eccellenza, in grado di collocarsi sul mercato mondiale. Sono segnali importanti della possibilità di sviluppare anche localmente attività competitive, in grado di offrire opportunità di lavoro qualificate e di diffondere il nome della Valle di Fiemme come un marchio di qualità.

L'artigianato, che vanta una tradizione nel campo della produzione artistica, ha una presenza diversificata e significativa, coprendo una vasta gamma di settori e livelli di specializzazione.

I centri di Cavalese e Predazzo, oltre a Tesero e Ziano, sono quelli dove si colloca il maggior numero di imprese e che vedono i tassi più elevati di imprenditorialità, mentre Valfloriana e Capriana, ancora una volta, segnalano la debolezza strutturale di una economia tradizionale e di una popolazione con bassi tassi di attività, anche in relazione a evidenti processi di invecchiamento.

Tra le attività, si segnala naturalmente il ruolo del turismo che, come detto, costituisce uno dei settori principali dell'economia della valle. Per le presenze turistiche, che nel complesso costituiscono circa il 10% delle presenze provinciali, si va profilando un equilibrio tra le presenze estive e quelle invernali, in relazione alla offerta delle aree sciistiche. I valori relativi all'indice di ricettività non sono particolarmente elevati: indubbiamente, ciò è sintomo di un settore turistico più strutturato sul

sistema delle seconde case che non sulla ricettività di tipo alberghiero. Ciò si riscontra soprattutto in alcune situazioni specifiche, come a Carano, dove è presente una struttura residenziale di grande dimensione.

Quanto all'offerta, il turismo è basato in primo luogo sulla qualità del paesaggio e dei centri abitati, sull'escursionismo e le passeggiate lungo una estesa rete di sentieri, sul sistema delle malghe, sull'agriturismo e sempre più su strutture sportive e ricreative aggiornate ad una domanda sempre più esigente ed articolata in segmenti differenziati. A questa evoluzione hanno saputo rispondere sia le singole strutture ricettive, che hanno qualificato ed adeguato l'offerta, sia nuove iniziative nel campo della ristorazione e del turismo rurale. Da sottolineare il ruolo del turismo sportivo, sostenuto da una pluralità di attrezzature e iniziative tra le quali emergono naturalmente i citati sistemi per lo sci alpino, ma anche i centri e le competizioni che fanno di Fiemme la capitale dello sci nordico. Sono presenti infatti centri per lo sci di fondo, i trampolini per il salto con gli sci di Predazzo, lo stadio del ghiaccio di Cavalese, il percorso della Marcialonga. Orientate al turismo, sono anche attrezzature quali le piscine coperte di Cavalese e Predazzo, il centro per l'equitazione di Predazzo, oltre a numerose altre strutture sportive locali. Altre iniziative ancora colgono le opportunità del territorio integrandosi ad attività agro-silvo-pastorali o sfruttando le peculiarità ambientali, quali i corsi d'acqua per il rafting e i boschi per i percorsi-avventura. Da non dimenticare il centro visitatori del Parco Paneveggio-Pale di San Martino a Paneveggio, sede di numerose iniziative educative e culturali.

Un territorio per il futuro

Il futuro profila delle sfide che richiedono da un lato un forte radicamento locale, salvaguardando il patrimonio di valori di un ambiente straordinario e di un territorio costruito nel corso dei secoli da comunità orgogliose della propria autonomia, dall'altro sapendo collocarsi in modo appropriato entro un contesto sociale ed economico sempre più integrato a scala internazionale ed in rapido mutamento. L'impegno al perseguimento di modalità qualificate di vita e di lavoro per le generazioni future richiede di sapere trattare molti dei compiti pubblici su scala d'ambito. In questo, la nuova Comunità della Valle di Fiemme può giocare un ruolo chiave, innanzitutto quale luogo di incontro e di concertazione delle scelte, poi mediante la pianificazione territoriale e la gestione dei servizi.

In breve, si può affermare che la sfida è quella dell'integrazione, al fine di assicurare una maggiore coesione interna alla Comunità, migliori connessioni con l'esterno, un buon raccordo tra le diverse attività e la loro coerenza con le specificità territoriali.

L'integrazione interna al territorio comporta innanzitutto il raccordo delle aree deboli di Capriana e Valfloriana alle dinamiche positive di Fiemme, quindi la capacità di affrontare le sfide della crescente mobilità delle persone e delle attività, coordinando la localizzazione dei luoghi della produzione e dei servizi e le scelte in merito alle infrastrutture di interesse sovralocale. Comporta anche la prosecuzione nell'impegno alla gestione coordinata di quei servizi ed attività che non possono essere più collocati, per la complessità delle attrezzature e la richiesta di qualità delle prestazioni, entro la dimensione comunale.

L'integrazione con l'esterno non significa solo miglioramento dei collegamenti viari, ma anche miglior uso dei sistemi di comunicazione e delle connessioni informatiche e sviluppo dei sistemi organizzativi, al fine di garantire che le distanze fisiche non comportino vuoti informativi, carenze nei processi educativi e formativi, lontananza dai momenti decisionali, assenza dai mercati.

L'integrazione tra le attività richiede, infine, lo sviluppo di iniziative in grado di rapportarsi positivamente con il territorio e di creare sinergie reciproche, in modo da superare le difficoltà dovute alla ridotta dimensione delle attività e del mercato locale.

prof. Bruno Zanon

TITOLO I
Norme generali

Articolo 1
Costituzione e denominazione

1. I Comuni di Capriana, Carano, Castello Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Panchià, Predazzo, Tesero, Valfloriana, Varena e Ziano di Fiemme costituiscono la **Comunità territoriale della val di Fiemme**, che è ente pubblico locale a struttura associativa ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", di seguito indicata legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Il territorio della Comunità territoriale della val di Fiemme, di seguito nel presente Statuto denominata semplicemente Comunità, è costituito dai territori dei comuni di cui al comma 1.

Articolo 2
Sede, stemma e gonfalone

1. La sede legale della Comunità è situata nel territorio del Comune di Cavalese.

2. Gli organi della Comunità possono riunirsi anche in sede diversa, purché nel territorio della Comunità, su decisione del presidente della Comunità.

3. La sede è dotata di apposito albo, che può essere tenuto anche con modalità informatiche, ove vanno pubblicati gli atti della Comunità per i quali ciò sia previsto da norme di legge o regolamentari.

4. La Comunità si dota di uno stemma e di un gonfalone, con apposito provvedimento adottato dall'assemblea della Comunità a maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati.

5. L'assemblea della Comunità disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi e le modalità di concessione in uso dello stemma.

Articolo 3
Finalità

1. La Comunità è costituita per lo svolgimento delle funzioni amministrative trasferite dalla Provincia ai comuni con obbligo di esercizio in forma associata, nonché per l'esercizio di altre funzioni, compiti, attività e servizi affidati dai comuni o da altro ente locale.

2. La Comunità indistintamente cura gli interessi e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la compongono, valorizzando le peculiarità anche ambientali del territorio e le proprietà collettive.

3. La Comunità persegue - nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale collaborazione con i comuni, le altre comunità, la Provincia, l'Ente Parco naturale provinciale Paneveggio Pale di San Martino, nonché con la Magnifica Comunità di Fiemme - lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del suo territorio, assicurando ai cittadini prestazioni e servizi adeguati, con particolare attenzione al superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nelle diverse zone del territorio, nonché idonee forme di informazione e partecipazione in attuazione dei principi di trasparenza e democraticità dell'azione amministrativa.

4. La Comunità inoltre:

a) persegue l'intesa con i Comuni membri e con altri enti pubblici sui provvedimenti di carattere generale e la definizione di accordi con le realtà locali su problematiche di interesse comune;

- b) valorizza la specificità dei Comuni, le tradizioni locali nonché il patrimonio storico, artistico e artigianale;
- c) sostiene la diffusione sul territorio dei principi della cultura della pace, della solidarietà, dell'integrazione fra culture diverse nonché del rispetto dei diritti umani;
- d) ispira la propria azione al principio di non discriminazione e di garanzia delle pari opportunità, con riferimento a tutti gli aspetti della vita economica, sociale e culturale;
- e) persegue il miglioramento della qualità della vita e dei rapporti umani all'interno del proprio territorio;
- f) promuove la cultura del rispetto dell'ambiente, della conservazione della natura, della difesa del territorio e delle biodiversità e ispira la propria attività al principio di precauzione;
- g) promuove le azioni necessarie a realizzare in tutti i Comuni membri un sistema razionale ed omogeneo di mobilità ed in particolare un sistema dei servizi pubblici efficiente ed omogeneo;
- h) sostiene le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi socio-sanitari, nell'ambito dell'esercizio del diritto alla salute;
- i) tutela il diritto alla cultura e alla formazione permanente, all'esercizio e alla fruizione delle arti, della musica, degli spettacoli e dello sport;
- l) promuove lo sviluppo delle attività economiche, purché rispettose dell'ambiente e in un'ottica di sviluppo sostenibile e di qualità e stabilità del lavoro;
- m) riconosce la peculiarità di quel patrimonio storico-culturale del nostro territorio, espressione autentica di un diffuso sentimento religioso popolare, che colloca l'agire della nostra comunità entro il tracciato del pensiero cristiano;
- n) valorizza la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla vita politica ed amministrativa dell'ente, riconoscendo e favorendo l'autonoma iniziativa degli stessi per lo svolgimento di attività di interesse generale;

TITOLO II

Competenze e poteri, organi di governo, garanzie e istituti di partecipazione

Capo I

Competenze e poteri

Articolo 4

Principi

1. La Comunità osserva, nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento dei compiti e delle attività ad essa trasferiti o affidati, i principi di imparzialità e proporzionalità secondo criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
2. L'attività amministrativa della Comunità è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
3. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri enti pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri, con l'Ente Parco Naturale provinciale Paneveggio Pale di San Martino e con la Magnifica Comunità di Fiemme.

Articolo 5

Competenze

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

1. La Comunità esercita e svolge le funzioni amministrative, compiti e attività trasferiti dalla Provincia ai Comuni con l'obbligo di gestione associata ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, attualmente così individuate:

- a) assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;
- b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata, ed esclusi gli accreditamenti di enti e strutture e le attività di livello provinciale da identificare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
- c) edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;
- d) urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale, fermo restando quanto previsto dal comma 9 dell'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, e delle funzioni di vigilanza e tutela compatibili con l'ordinamento dei Comuni e con la Costituzione;
- e) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;
- f) programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale, secondo quanto stabilito dalle intese e dagli accordi di programma previsti dai commi 9 e 10 dell'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006; programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
- g) azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali, attribuite dalla legge o dagli accordi di programma previsti dal comma 9 dell'art. 8 della LP n. 3 del 2006 nelle materie: agricoltura, foreste e apicoltura, incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere e mercati, miniere, cave e torbiere, turismo e commercio;
- h) infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;
- i) opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
- j) servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei Comuni, fermo restando che qualora gli stessi vengano mantenuti in capo ai singoli Comuni, deve essere assicurato il principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni, e in particolare:
 - 1) ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - 2) ciclo dei rifiuti;
 - 3) trasporto locale;
 - 4) distribuzione dell'energia.

2. Specifici compiti o attività, rientranti nelle funzioni trasferite ai Comuni con l'obbligo di esercizio in forma associata di cui al comma 1, possono essere trattenuti dai singoli Comuni, nel rispetto del principio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni con le modalità previste dall'art. 8 comma 7 della legge provinciale n. 3 del 2006.

3. La Comunità esercita inoltre i compiti o attività, già dei Comuni alla data di entrata in vigore di questa legge, individuati ai sensi dell'art. 8 comma 8 della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. Spettano infine alla Comunità le ulteriori funzioni amministrative, compiti e attività comunque affidate da enti pubblici o per legge.

Articolo 6 *Modalità del trasferimento*

1. Fermo restando quanto già stabilito dalla legge provinciale n. 3 del 2006, il trasferimento dell'esercizio di funzioni, dello svolgimento di compiti e di attività alla Comunità comporta:

- a) la titolarità in capo alla Comunità dei relativi poteri amministrativi necessari alla loro gestione, comprese le fasi istruttorie, consultiva, i provvedimenti finali, il controllo e la vigilanza;
- b) l'assegnazione alla Comunità delle tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi dalla stessa gestiti, e la diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai Comuni ai sensi del capo VI della legge provinciale n. 3 del 2006 per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata;
- c) il subentro della Comunità nella titolarità dei rapporti con i terzi, comprese le trascrizioni, le volture e le altre incombenze. Qualora tale subentro non fosse praticabile e comunque finché la successione nei rapporti non sia perfezionata, il comune titolare del rapporto opera secondo le direttive disposte dalla Comunità.

Articolo 7

Trasferimento volontario

1. La Comunità, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera f) della legge provinciale n. 3 del 2006, esercita altresì le funzioni e svolge i compiti e le attività affidati volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

2. L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da parte dei Comuni è operata attraverso una ricomposizione unitaria di compiti e attività tra loro omogenei, al fine di evitare residui gestionali in capo ai Comuni.

3. I trasferimenti di funzioni, compiti e attività dai Comuni alla Comunità sono proposti dai Comuni stessi. La Comunità predispone, previa intesa con i Comuni interessati, i provvedimenti necessari all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento dei compiti e delle attività, definendo in particolare lo schema di convenzione riguardante le modalità organizzative e i criteri di finanziamento e di riparto delle spese, nonché la durata e le modalità di recesso.

4. In sede di costituzione della Comunità, i Comuni affidano volontariamente alla stessa lo svolgimento di funzioni, compiti e attività nelle seguenti materie :

- competenze dei Comuni in materia di servizi educativi della prima infanzia;
- servizio pubblico di trasporto urbano intercomunale;
- espropriazioni per opere ed interventi di interesse comunale;

5. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti e delle attività affidate ai sensi del comma 4, la Comunità stabilisce, previa intesa con i Comuni interessati, le modalità organizzative e finanziarie ad esse connesse.

Articolo 8

Accordi e intese con altri enti

1. La Comunità favorisce, ai sensi dell'articolo 8, commi 9 e 10 della legge provinciale n. 3 del 2006, la stipulazione di intese, accordi, convenzioni e ogni altro atto negoziale diretti ad un'efficiente gestione delle proprie funzioni/attività per le quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

2. In particolare, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Comunità limitrofe, con gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Unione Europea.

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

3. Restano in ogni caso salve le disposizioni dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 per la gestione associata dei servizi pubblici locali ad ambito comunitario.

4. La Comunità, in collaborazione con i Comuni, promuove e coordina attività nonché realizza opere di interesse sovracomunale nei settori ambientale, economico, produttivo, commerciale, turistico nonché in quelli sociale, culturale e sportivo.

5. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità può attuare i propri fini anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.

6. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.

Articolo 9

Potestà regolamentare

1. La Comunità ha potestà regolamentare nelle funzioni, compiti e attività ad essa affidate.

2. La Comunità inoltre disciplina con regolamento:

- a) il funzionamento dell'assemblea comprese le cause di decadenza per mancata partecipazione alle sedute;
- b) le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone;
- c) la disciplina degli atti amministrativi adottati dagli organi dell'ente, i procedimenti amministrativi, l'accesso agli atti, l'erogazione dei contributi economici, le forme di partecipazione nel rispetto dei principi di cui al successivo capo V;
- d) l'organizzazione dell'ente e il personale;
- e) l'attività contrattuale dell'ente;
- f) l'ordinamento contabile dell'ente.

3. Altri regolamenti potranno essere adottati per l'esercizio delle funzioni della Comunità.

4. La violazione dei regolamenti, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dalla Comunità con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento dei Comuni.

Capo II

Organi di governo

Articolo 10

Organi della Comunità

ATTENZIONE: Una parte delle disposizioni di cui al presente articolo sono incompatibili con quanto disposto dagli art. 1,2,3,4 e 10 della L.p. 27.11.2009 n. 15, le cui disposizioni prevalgono sullo Statuto.

1. Sono organi della Comunità:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) l'organo esecutivo;

Articolo 11

L'assemblea

ATTENZIONE: Una parte delle disposizioni di cui al presente articolo sono incompatibili con quanto disposto dagli art. 1,2,3,4 e 10 della L.p. 27.11.2009 n. 15, le cui disposizioni prevalgono sullo Statuto.

1. L'assemblea è costituita dai sindaci dei Comuni facenti parte della Comunità nonché da ulteriori ventidue componenti elettivi.

2. Le modalità di elezione e la durata in carica dei componenti elettivi dell'assemblea sono stabilite dall'articolo 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 e dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 12 del medesimo articolo.

3. I componenti dell'assemblea esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e dispongono degli stessi diritti e doveri stabiliti dalle leggi regionali con riguardo ai consiglieri comunali.

Articolo 12

Attribuzioni dell'assemblea

ATTENZIONE: Una parte delle disposizioni di cui al presente articolo sono incompatibili con quanto disposto dagli art. 1,2,3,4 e 10 della L.p. 27.11.2009 n. 15, le cui disposizioni prevalgono sullo Statuto.

1. L'assemblea determina, in riferimento alle sue competenze, gli indirizzi politico-amministrativi, gli atti fondamentali di programmazione, di organizzazione della Comunità e ne controlla l'attuazione. Essa ha autonomia organizzativa e funzionale.

2. Oltre a quanto previsto da questo statuto, spetta all'assemblea:

- a) eleggere e revocare il presidente della Comunità;
- b) eleggere i componenti dell'esecutivo;
- c) approvare gli atti d'indirizzo e di programmazione e le linee strategiche per l'esercizio delle funzioni;
- d) approvare i regolamenti e gli atti generali di competenza della Comunità;
- e) scegliere i modelli organizzativi e le forme giuridiche dei servizi;
- f) approvare i criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio;
- g) approvare le carte dei servizi;
- h) approva gli atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, agli indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie;
- i) approvare gli atti costitutivi e/o di partecipazione ad enti, aziende, istituzioni, società e le loro modificazioni;
- l) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende e istituzioni, e nominare i rappresentanti dell'assemblea presso gli stessi nei casi espressamente stabiliti dalla legge, secondo quanto disposto dal successivo art. 16;
- m) la pianificazione del territorio e i programmi e piani di sviluppo economico e sociale;
- n) approvare il bilancio annuale e pluriennale e il rendiconto della Comunità;
- o) approvare le intese, le convenzioni e gli accordi di programma;
- p) adottare gli atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 1.000.000 euro al netto degli oneri fiscali;
- q) approvare in linea tecnica i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore a 1.000.000 euro, al netto degli oneri fiscali, oppure, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi o esecutivi;

3. Per l'approvazione dei provvedimenti previsti al comma 2 lettere a), d), e) ed o) del presente articolo è richiesta la maggioranza dei componenti assegnati.

4. Le deliberazioni previste alle lettere f) e h), quale condizione della loro efficacia devono essere approvate da almeno sei consigli dei Comuni della Comunità e che ne rappresentino la maggioranza della popolazione. Qualora entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di approvazione da parte del presidente della Comunità i Consigli comunali non si siano espressi, le deliberazioni dell'assemblea si intendono comunque approvate.

5. Sui provvedimenti di cui alle lett. e), g), m), e sulle competenze di cui al comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 qualora attribuite alla Comunità, e su tutti gli atti per i quali l'assemblea lo stabilisca, è richiesto il parere preventivo dei Comuni. Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'assemblea può deliberare prescindendo dal parere medesimo.

Articolo 13

Prerogative

1. Ciascun componente dell'assemblea ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni dell'assemblea. In particolare ha diritto di:

a) partecipare alle sedute, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino la Comunità.

d) dimettersi, con le modalità previste per i consiglieri comunali dalla legislazione regionale vigente in materia di ordinamento dei Comuni.

2. Per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, il componente dell'assemblea ha diritto di prendere visione e ottenere copia dei provvedimenti adottati dalla Comunità e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere i documenti amministrativi e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Negli organi di informazione eventualmente gestiti direttamente dalla Comunità ad ogni gruppo assembleare sono riservati uguale spazio e uguali modalità di intervento.

Articolo 14

Funzionamento dell'assemblea

1. Le disposizioni riguardanti le procedure per il funzionamento dell'assemblea sono fissate in un apposito regolamento, approvato dall'assemblea a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni della legge provinciale n. 3 del 2006 e, per quanto da essa non disposto, le norme compatibili in materia di funzionamento dell'assemblea del Comprensorio della valle di Fiemme.

3. L'assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e comunque ogni volta il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno sette suoi componenti. Copia dell'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai Comuni appartenenti alla Comunità.

4. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata prescindendo dal termine ordinario previsto dal regolamento, purché l'avviso ai componenti sia consegnato almeno ventiquattro ore prima.

5. Le deliberazioni dell'assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti.

6. Gli assessori non consiglieri hanno diritto di partecipare alle sedute, con pieno diritto di parola e senza diritto di voto. Devono partecipare alle sedute nel cui ordine del giorno siano iscritte

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

mozioni, interrogazioni, interpellanze e comunque argomenti riguardanti le attribuzioni delegate loro dal presidente.

7. Alle sedute dell'assemblea possono essere invitati i rappresentanti della Comunità in enti, aziende, società di capitali, consorzi, commissioni, nonché dirigenti e funzionari della Comunità ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto della Comunità, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

8. Alle sedute dell'assemblea partecipa, con pieno diritto di parola e senza diritto di voto, lo Scario della Magnifica Comunità di Fiemme o suo sostituto.

9. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

Articolo 15

Iniziativa e deliberazioni delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza dell'assemblea spetta all'organo esecutivo, al presidente ed a ciascun Consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento dell'assemblea.

3. Ogni deliberazione dell'assemblea s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivano espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre speciali maggioranze.

4. Ai fini della determinazione della maggioranza non si computano tra i votanti gli astenuti e coloro che si assentano prima di votare. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge, dallo statuto, e dal regolamento, o qualora lo richiedano almeno sette consiglieri.

6. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

Articolo 16

Nomine assembleari e revoca

1. L'assemblea procede alla nomina di suoi rappresentanti ogni qualvolta sia previsto da disposizioni di legge mediante elezione e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal Regolamento di assemblea.

2. Qualora la legge preveda espressamente la rappresentanza della minoranza politica, la elezione avverrà mediante scheda segreta e con voto limitato.

3. Nelle nomine di organi collegiali deve essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi, in misura non inferiore alla proporzione nella quale ciascuno dei due generi è rappresentato in Assemblea. In caso di risultato frazionale si opera l'arrotondamento all'unità superiore o inferiore più vicina, e comunque non inferiore ad uno. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato tale principio, ne è data puntuale motivazione nel provvedimento di nomina.

4. In qualunque commissione, comitato, gruppo di lavoro, formalmente istituiti dalla assemblea deve essere garantita la presenza di una rappresentanza delle minoranze politiche ufficialmente costituite.

5. La revoca come atto di sfiducia nei confronti di uno o più amministratori è deliberata dall'assemblea, qualora anche la nomina competa alla stessa, su mozione presentata dalla giunta o da almeno due quinti dei consiglieri con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

6. La revoca è comunque proposta per cause di sopraggiunto conflitto di interessi, per incompatibilità e per gravi e/o ripetute omissioni o violazioni degli indirizzi della Comunità.

Articolo 17

Gruppi assembleari e conferenza dei Capi gruppo

1. I consiglieri in carica possono formare gruppi assembleari composti da minimo tre consiglieri.
2. I consiglieri non appartenenti ad alcun gruppo sono assegnati al gruppo misto.
3. Ciascun gruppo comunica al presidente dell'assemblea il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente alla prima riunione dell'assemblea successiva a quella in cui è stato eletto il presidente.
4. I capi gruppo designati formano la conferenza dei Capi gruppo che è l'organo consultivo del presidente dell'assemblea nell'esercizio delle funzioni di presidenza delle adunanze consiliari.

Articolo 18

Commissioni consultive

1. L'assemblea, a maggioranza dei consiglieri assegnati, può costituire commissioni consultive in relazione a specifici settori di attività, individuandone la composizione e i compiti.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di funzionamento.

Articolo 19

Mozione di sfiducia costruttiva

ATTENZIONE: Una parte delle disposizioni di cui al presente articolo sono incompatibili con quanto disposto dagli art. 1,2,3,4 e 10 della L.p. 27.11.2009 n. 15, le cui disposizioni prevalgono sullo Statuto.

1. Il voto contrario dell'assemblea ad una proposta del presidente o dell'organo esecutivo non comporta le loro dimissioni.
2. Il presidente e i membri dell'esecutivo, decadono dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea approva per appello nominale una mozione di sfiducia costruttiva motivata, unitamente al nominativo del nuovo presidente e dei nuovi componenti il medesimo organo esecutivo, sottoscritta da almeno ventidue componenti dell'assemblea. Con la medesima procedura può essere sostituito un singolo componente l'organo esecutivo.
3. La proposta di mozione di sfiducia deve essere posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Articolo 20

Presidente

ATTENZIONE: Una parte delle disposizioni di cui al presente articolo sono incompatibili con quanto disposto dagli art. 1,2,3,4 e 10 della L.p. 27.11.2009 n. 15, le cui disposizioni prevalgono sullo Statuto.

1. Il presidente della Comunità viene eletto dall'assemblea fra i suoi componenti con la presenza di almeno due terzi dei componenti assegnati e con la maggioranza dei componenti assegnati.
2. L'elezione ha luogo nella prima seduta dell'assemblea all'atto della sua prima costituzione e successivamente ad ogni turno generale delle elezioni comunali. Ai sensi dell'articolo 16, comma 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 la prima seduta dell'assemblea è convocata dal componente più anziano di età.

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

3. Le candidature alla carica di presidente sono depositate almeno 24 ore prima della seduta di assemblea e devono essere sottoscritte da almeno cinque componenti consiglieri. Ciascun consigliere non può sottoscrivere più di una candidatura.

4. La carica di presidente è incompatibile con quella di sindaco, fatto salvo il disposto di cui all'art. 21 comma 5 della legge provinciale n. 3 del 2006.

5. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza prevista dal comma 1 del presente articolo l'assemblea è riconvocata entro 15 giorni per procedere al ballottaggio tra i due candidati più votati. E' eletto presidente il candidato più votato.

6. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidente chi ha espletato il mandato per tre volte consecutive.

7. Il presidente è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, da lui individuato tra i componenti dell'organo esecutivo e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'assessore più anziano di età.

8. Il Presidente rimane in carica fino alla data di proclamazione dei componenti della nuova assemblea.

Articolo 21

Compiti del presidente

ATTENZIONE: Una parte delle disposizioni di cui al presente articolo sono incompatibili con quanto disposto dagli art. 1,2,3,4 e 10 della L.p. 27.11.2009 n. 15, le cui disposizioni prevalgono sullo Statuto.

1. Il presidente è il legale rappresentante della Comunità, presiede l'assemblea e l'organo esecutivo. Nella prima seduta di assemblea successiva alla elezione dell'organo esecutivo, il presidente presenta all'assemblea le linee programmatiche e indica le deleghe affidate ai singoli componenti dell'organo esecutivo e gli eventuali incarichi attribuiti ai consiglieri.

2. In particolare il presidente:

- a) ripartisce gli incarichi tra i componenti dell'organo esecutivo della Comunità, delegando specifiche attribuzioni che attengano a materie definite ed omogenee;
- b) può incaricare singoli membri dell'assemblea della trattazione di specifiche questioni;
- c) controlla l'esecuzione dei provvedimenti dell'assemblea e dell'organo esecutivo;
- d) assicura il buon funzionamento della struttura amministrativa, adottando tutte le misure e le azioni necessarie;
- e) promuove il raggiungimento delle finalità della Comunità di cui al precedente art. 3 coinvolgendo in particolare i Comuni appartenenti al territorio della Comunità;
- f) rappresenta l'Ente in giudizio, su autorizzazione dell'organo esecutivo per liti intentate avverso atti della Comunità o promosse dalla stessa. Nel caso di atti di natura tributaria locale può essere autorizzato a rappresentare la Comunità in giudizio il funzionario responsabile del tributo. Il patrocinio in giudizio può inoltre essere esercitato da altro personale della Comunità, incaricato dal presidente, qualora consentito da specifiche disposizioni di legge;
- g) rappresenta la Comunità nelle assemblee delle associazioni, società e consorzi a cui la stessa partecipa, anche tramite proprio delegato;
- h) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalla assemblea ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dall'organo esecutivo;
- i) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- l) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità presso enti, aziende, società ed istituzioni, qualora la nomina e la revoca non siano attribuite dalla legge alla competenza della assemblea, garantendo complessivamente il rispetto della

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

proporzione tra consiglieri appartenenti a ciascun genere e numero di consiglieri assegnati alla Comunità. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato tale principio, ne è data puntuale motivazione nel decreto di nomina;

m) autorizza gli incarichi esterni del Segretario e del personale con qualifica dirigenziale.

n) esercita le funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e che non siano demandate alla competenza della giunta, del segretario e dei dirigenti e/o responsabili dei servizi e degli uffici.

3. Gli atti del presidente non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

4. Il Presidente della Comunità è membro di diritto del Consiglio delle Autonomie Locali.

Articolo 22

L'organo esecutivo

ATTENZIONE: Una parte delle disposizioni di cui al presente articolo sono incompatibili con quanto disposto dagli art. 1,2,3,4 e 10 della L.p. 27.11.2009 n. 15, le cui disposizioni prevalgono sullo Statuto.

1. L'organo esecutivo, denominato giunta, è composto dal presidente e da cinque componenti, denominati assessori.

2. Possono essere eletti componenti della giunta, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte dell'assemblea, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di componente dell'assemblea e della giunta. Tali componenti partecipano alla assemblea con diritto di parola ma senza diritto di voto.

3. La giunta deve essere composta in modo da assicurare la rappresentanza di ambo i generi.

4. La giunta rimane in carica fino alla nomina dei nuovi componenti successiva all'elezione del nuovo presidente. Dalla data di proclamazione degli eletti della nuova assemblea e fino alla elezione del nuovo presidente, la giunta è presieduta dal consigliere più anziano di età.

5. I membri della giunta sono eletti a scrutinio segreto nella prima seduta dell'assemblea neo eletta, dopo l'elezione del presidente, e con la presenza di almeno due terzi dei componenti assegnati. Vengono nominati i candidati che ottengono il maggior numero di voti, fatte salve le riserve di cui al comma 3. In caso di parità di voti si procede a votazione di ballottaggio per il/i posti residui da coprire.

Articolo 23

Compiti e funzionamento dell'organo esecutivo

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite al presidente, al segretario, ai dirigenti e/o ai responsabili dei servizi e degli uffici.

2. Essa esercita insieme al presidente attività di iniziativa e di impulso nei confronti dell'assemblea, sottoponendo alla stessa proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti assembleari.

3. La giunta si riunisce su convocazione del presidente della Comunità. La convocazione è obbligatoria quando venga chiesta da almeno due componenti dell'organo esecutivo.

4. Le riunioni della giunta, che non sono pubbliche, sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori

5. In caso di urgenza, la giunta può adottare con i poteri dell'assemblea le variazioni di bilancio, salvo sottoporle a ratifica della stessa entro sessanta giorni a pena di decadenza.

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

6. Oltre all'organo di Revisione, possono partecipare su invito alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi e per il tempo strettamente necessario, i rappresentanti della Comunità in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari della Comunità ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

Articolo 24

Cause di ineleggibilità e incompatibilità- Esclusioni

1. Al presidente, ai consiglieri e agli assessori si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'ordinamento regionale rispettivamente per la carica di Sindaco, consigliere ed assessore, nonché i relativi procedimenti ed i rimedi previsti dallo stesso.

2. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori o ai consiglieri della Comunità, ivi comprese le nomine e le designazioni negli organi di governo delle società partecipate dalla stessa, si considerano connesse con il mandato elettivo e pertanto non costituiscono cause di incompatibilità o di ineleggibilità, qualora siano conferiti per la tutela degli interessi della Comunità o per assicurare l'esercizio di servizi e attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità. Dell'esistenza delle condizioni indicate nel presente comma viene dato atto nel relativo atto di nomina.

3. L'assemblea, per le nomine di propria competenza, evidenzia e motiva adeguatamente nei relativi provvedimenti l'esistenza delle condizioni indicate al comma 1. Analogamente, nell'approvazione degli indirizzi per la nomina da parte del presidente dei rappresentanti della Comunità presso enti, società, aziende e istituzioni, l'assemblea definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto previsto dal comma 1.

4. La nomina o la designazione di amministratori o di consiglieri in rappresentanza della Comunità stessa presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

Capo III Altri Organi

Articolo 25

Conferenza dei Sindaci

ATTENZIONE: Una parte delle disposizioni di cui al presente articolo sono incompatibili con quanto disposto dagli art. 1,2,3,4 e 10 della L.p. 27.11.2009 n. 15, le cui disposizioni prevalgono sullo Statuto.

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, formata dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio della Comunità. Il Presidente della Comunità partecipa alle sedute della Conferenza senza diritto di voto.

2. La Conferenza dei Sindaci è coordinata da un Sindaco eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei voti.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. Assiste e verbalizza il segretario generale della Comunità. La Conferenza decide a maggioranza dei componenti presenti.

4. Il parere della Conferenza dei Sindaci è obbligatorio per:

- le proposte di deliberazioni assembleari oggetto di codecisione ai sensi dell'art. 12 comma 4 del presente Statuto;

- le proposte di convenzioni che disciplinano il trasferimento di funzioni dai Comuni alla Comunità;
 - le questioni che l'Assemblea e la Giunta decidano di sottoporre alla sua attenzione.
5. Il parere della Conferenza dei Sindaci è espresso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il parere s'intende favorevole.
6. La Conferenza, integrata dal Presidente della Comunità membro a pieno titolo, adotta le linee programmatiche in materia di personale di cui all'art. 56 del presente Statuto.
7. La Conferenza svolge altresì le funzioni di Collegio dei Sindaci ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale n. 3 del 2006.

Articolo 26

Revisori dei conti

1. L'organo di Revisione economico finanziaria e contabile, nominato secondo le norme di legge, esercita i propri compiti per il controllo della gestione economico finanziaria e patrimoniale. Ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Comunità e ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute degli organi dell'ente. Per tale motivo all'organo di revisione dovrà essere trasmesso l'avviso di convocazione delle sedute degli organi nello stesso termine in cui viene consegnato ai componenti degli stessi.
2. L'organo di revisione può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. L'organo di revisione fornisce all'assemblea ed ai singoli componenti, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche per l'esercizio dei compiti di indirizzo e di controllo dell'assemblea medesima.
4. L'organo di revisione fornisce all'organo esecutivo ed ai dirigenti, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Capo IV

Garanzie

Articolo 27

Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla giunta, avverso le deliberazioni dell'assemblea e della giunta, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da chi è residente nel territorio della Comunità;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio della Comunità; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria della Comunità.
3. La giunta, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";

- b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, se di propria competenza, qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
- c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
- d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla giunta;
- e) la remissione degli atti all'assemblea per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della giunta per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Articolo 28

Difensore civico

1. La Comunità si avvale del Difensore Civico operante presso il Consiglio Provinciale di Trento. A tal fine, previa deliberazione dell'assemblea, la Comunità stipula con il Difensore Civico Provinciale specifica convenzione abilitativa così come richiesto dall'articolo 19 terzo comma della L.R. 4. gennaio 1993 n° 1.

2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti della Comunità, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dalla stessa. Il Difensore Civico, ad istanza dei cittadini o di propria iniziativa, interviene per accertare e, ove possibile, rimuovere, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nell'attività degli uffici e servizi della Comunità e delle istituzioni, enti ed aziende da essa dipendenti, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Capo V

Istituti di partecipazione

Articolo 29

Partecipazione dei Comuni

1. Oltre che con le modalità espressamente previste dal presente statuto, la partecipazione dei Comuni alle funzioni di governo della Comunità avviene anche mediante la conferenza generale degli amministratori della Comunità e dei Comuni della valle di Fiemme da convocare a cura del presidente della Comunità di regola una volta all'anno per la presentazione generale:

- dello stato di attuazione del presente statuto;
- dello stato dei servizi e delle prestazioni erogate dalla Comunità;
- del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dagli atti programmatori;
- del grado di integrazione tra le politiche degli enti locali della valle di Fiemme.

Articolo 30

Soggetti titolari

1. Sono titolari dei diritti di iniziativa, partecipazione e di accesso all'informazione, salvo quanto previsto dal presente Statuto per specifici istituti di partecipazione ed in materia di accesso al procedimento amministrativo:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della valle di Fiemme;
- b) i cittadini residenti nei Comuni della valle di Fiemme che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età.

Articolo 31
Cittadinanza attiva

1. In attuazione dell'art. 118 u.c. Cost., la Comunità favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, la Comunità promuove la collaborazione con i soggetti privati, sia singoli che associati.

3. Valorizza inoltre la partecipazione degli utenti alla gestione di particolari servizi, anche istituendo appositi organismi e determinandone le finalità e la composizione.

Articolo 32
Partecipazione al procedimento

1. Nelle materie di propria competenza la Comunità assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legislazione vigente.

2. I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi o collettivi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

3. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma, hanno diritto:

- a) di conoscere lo stato del procedimento e di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti;
- c) di essere ascoltati, a richiesta, dal responsabile del procedimento;
- d) di ricevere risposta motivata quando le memorie siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- e) di avere comunicazione del provvedimento assunto dall'Amministrazione.

4. I criteri generali per la comunicazione agli interessati dello sviluppo del procedimento, la definizione dei termini, la pubblicità, i profili di responsabilità, volti a garantire omogeneità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono disciplinati da apposito regolamento sul procedimento amministrativo da approvarsi da parte dell'assemblea entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

5. La Comunità favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

6. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi,

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, anche svolta con modalità informatiche, intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.

Articolo 33

Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

1. La Comunità garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.

2. Il regolamento determina le modalità per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi nelle forme della presa visione e del rilascio di copia di documenti.

3. Il regolamento detta altresì le misure organizzative idonee a garantire la conoscenza dell'iter delle pratiche amministrative e del nominativo del responsabile del procedimento.

Articolo 34

Proposte e petizioni

1. I cittadini di cui all'articolo 30 comma 1 lett. b) del presente Statuto possono rivolgere alla Comunità petizioni e proposte relative a tematiche di interesse dell'intera Comunità.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

a. petizione, la richiesta scritta presentata da almeno 250 cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 30 comma 1 lett. b), diretta a porre all'attenzione degli organi competenti della Comunità una questione di interesse collettivo;

b. proposta, la richiesta scritta presentata da almeno 250 cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 30 comma 1 lett. b), per l'adozione di un atto dell'assemblea o della giunta a contenuto determinato di interesse della Comunità;

3. Le petizioni sono redatte in forma libera. Le proposte devono essere redatte nella forma dell'atto di cui si richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa e sono preventivamente sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento.

4. Le petizioni e le proposte sono presentate al presidente della Comunità che iscrive all'ordine del giorno dell'organo competente la questione oggetto della petizione e della proposta informandone il primo firmatario della data prevista per la trattazione.

5. Sull'esito delle petizioni e delle proposte è data informazione al primo firmatario.

Articolo 35

Consultazione popolare

1. La Comunità favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, o anche di gruppi informali di persone, rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione, che deve riguardare materie di competenza dell'ente, è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna la Comunità a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dall'assemblea su proposta dell'organo esecutivo, di 17 componenti l'assemblea, o di almeno 750 cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee.

4. Possono essere utilizzate anche forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia informatica.

Articolo 36
Referendum

1. La Comunità riconosce il referendum propositivo quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative dell'ente. Il referendum è finalizzato a orientare l'assemblea o la giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per la Comunità, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Difensore Civico.

2. Il referendum può essere richiesto da almeno 1.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Fiemme in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nei Comuni della valle di Fiemme che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno dell'organo competente l'oggetto del referendum.

Art. 37
Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale della Comunità e non è ammesso con riferimento:

- a) alle materie nelle quali la Comunità è affidataria di competenze di altri enti o condivide la competenza con altri Enti;
- b) allo statuto e al regolamento di funzionamento interno dell'assemblea;
- c) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- d) al sistema contabile, tributario e tariffario della Comunità;
- e) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- f) al personale della Comunità e delle Aziende speciali;
- g) agli Statuti delle aziende partecipate dalla Comunità ed alla loro costituzione;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 38
Norme procedurali

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme

1. La proposta di referendum e il quesito referendario sono depositati da un comitato promotore composto da non meno di dieci elettori dei consigli comunali della Comunità. Il comitato promotore, prima di procedere alla raccolta delle firme necessarie, sottopone il quesito referendario al giudizio di ammissibilità. Entro venti giorni dal deposito della proposta referendaria presso la segreteria della Comunità, viene iscritta all'ordine del giorno dell'assemblea la nomina di un Comitato dei garanti cui compete decidere sull'ammissibilità dei quesiti referendari. Il Comitato è composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di presidente ed è nominato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Il Comitato decide sull'ammissibilità della proposta entro trenta giorni dalla comunicazione di nomina.

3. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum il comitato promotore deve depositare presso la segreteria della Comunità la proposta di referendum con il numero prescritto di sottoscrizioni autenticate.

4. Le sottoscrizioni sono autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 s.m.

5. Il presidente della Comunità, entro sessanta giorni dal deposito della proposta e delle sottoscrizioni, e qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi in un giorno festivo.

TITOLO III

I servizi pubblici locali, le attività economiche e le forme collaborative

CAPO I

I servizi pubblici locali

Articolo 39

Norme generali

1. La Comunità assume i servizi pubblici locali ad essa trasferiti dalla Provincia e dai Comuni, fatte salve le facoltà di deroga di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Nel caso in cui l'ambito territoriale ottimale dei servizi pubblici a rilevanza economica e industriale coincida con quella della Comunità, la stessa assume la qualità di autorità di ambito, esercitando tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese quelle di direttiva, indirizzo e controllo che l'ordinamento attribuisce al titolare del servizio pubblico.

3. Spetta alla Comunità individuare la modalità di gestione dei servizi, utilizzando quelle previste dall'ordinamento, fissare la tariffa ed i contenuti del contratto di servizio in caso di affidamento a terzi o a enti strumentali dei Comuni o della Comunità, oltre che garantire, a tutela degli utenti, l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti gestori.

4. Nel caso in cui determinati servizi pubblici locali siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali che prevedano l'aggregazione di territori di più Comunità, per l'esercizio associato delle funzioni di cui al precedente comma 2, si procede alla stipulazione di una apposita convenzione o alla costituzione di un apposito consorzio, con le altre Comunità coinvolte.

5. La determinazione delle tariffe, anche nel caso in cui non vi sia un puntuale obbligo di copertura dei costi di gestione imposto dall'ordinamento, deve dare atto della copertura dei costi che si intende perseguire con la tariffa adottata e del conseguente eventuale disavanzo di gestione previsto.

6. Per i servizi privi di rilevanza economica si applicheranno le norme di cui al presente articolo fatta eccezione per il comma 2. Per detti servizi non vige l'obbligo di copertura dei costi di gestione.

Articolo 40
Modalità di gestione

1. La scelta delle forme di gestione da adottare, tra quelle previste dalla legge, viene operata dall'assemblea sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. I servizi pubblici, qualunque sia la figura organizzativa scelta ed adottata, sono disciplinati in modo da soddisfare le esigenze degli utenti, da rendere effettiva la loro accessibilità, da garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi prefigurati, da informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, da improntare il loro funzionamento a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, e per gli stessi la Comunità determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica la coerenza dei risultati della gestione con gli indirizzi adottati.

2. In particolare l'individuazione della modalità di gestione dei servizi pubblici di interesse economico, è effettuata sulla base di valutazioni comparative in termini di efficienza, efficacia ed economicità tra le diverse forme di gestione ammesse. A tale fine si procede alla redazione di uno specifico piano industriale che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione del servizio pubblico.

3. La delibera assembleare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare in motivazione;

a) l'oggetto del servizio e l'interesse pubblico locale da soddisfare;

b) gli elementi che giustificano la assunzione del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima Amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;

4. La delibera assembleare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte, le ragioni tecniche, economiche e di opportunità, gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi ove esistenti, i motivi che rendono preferibile il tipo di gestione scelta, le modalità e gli strumenti di controllo.

5. La delibera assembleare di dismissione di un servizio pubblico, oltre a quanto previsto dal comma 3, deve specificare anche gli elementi che giustificano la dismissione del servizio.

6. Su tali delibere deve essere acquisito il parere dell'organo di Revisione sugli aspetti tecnici, economici e finanziari.

CAPO II
Le attività economiche

Articolo 41
Partecipazione della Comunità a società di capitali

1. La Comunità, con deliberazione dell'assemblea approvata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può costituire società di capitali, nonché acquisire partecipazioni in tali società per lo svolgimento, in regime di concorrenza e nel rispetto dell'ordinamento, di attività economico-imprenditoriali.

2. La scelta di cui al comma precedente deve essere accompagnata dall'individuazione dell'interesse pubblico connesso a tale operazione, che dia una valutazione del rischio economico al

quale saranno soggette le risorse finanziarie pubbliche investite in tali iniziative, nonché dalle altre analisi di cui all'art. 40 del presente statuto.

3. Gli amministratori nominati o designati dalla Comunità, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art 16 del presente Statuto, devono essere scelti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale, avuto riferimento altresì sia al servizio da erogare da parte della società, che agli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione possono essere sottoscritti con la società a partecipazione pubblica locale appositi contratti di programma, approvati dall'assemblea.

5. I rappresentanti della Comunità nelle società di capitali si impegnano a riferire periodicamente all'assemblea sulla coerenza della gestione del servizio con gli obiettivi prefissati dall'assemblea all'atto della deliberazione di partecipazione alla società, nonché sulle modifiche della compagine sociale e del suo assetto proprietario, su eventuali immobilizzazioni finanziarie della società in altre società ad essa collegate o da essa controllate.

CAPO III

Le forme collaborative ed associative

Articolo 42

Principio di collaborazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, la Comunità ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con la Magnifica Comunità di Fiemme, con altre pubbliche amministrazioni, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. I rapporti di collaborazione ed associazione si attuano anzitutto nelle forme e con gli strumenti previsti dalla legge.

Articolo 43

Convenzioni

1. La Comunità promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati mediante apposite convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo 42.

2. Le convenzioni, deliberate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di rinnovo e di recesso, le forme di consultazione tra i contraenti, i loro rapporti finanziari, le garanzie, i mezzi e le risorse impegnate, le forme di controllo e di tutela dei cittadini in relazione alle attività oggetto della collaborazione.

3. Con l'approvazione della convenzione la Comunità indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

Articolo 44

Partecipazione ad accordi di programma

1. La promozione o la partecipazione della Comunità agli accordi di programma previsti dalla legislazione è deliberata dall'assemblea.

2. Il presidente stipula l'accordo in rappresentanza della Comunità. Quando alla Comunità spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

3. Gli accordi promossi dalla Comunità prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) l'eventuale piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le modalità di attuazione dell'accordo e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

Articolo 45

Consorzi

1. La Comunità partecipa a Consorzi con altre Comunità, Comuni ed enti pubblici, al fine di gestire in forma associata uno o più servizi pubblici locali.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dall'assemblea mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il rappresentante della Comunità in seno al consorzio uniforma la propria azione agli indirizzi politico-amministrativi deliberati dall'assemblea. Prima dell'approvazione del bilancio del consorzio, e comunque in occasione di deliberazioni che abbiano particolare rilevanza per gli interessi della Comunità, il presidente o il suo delegato nel Consorzio riferiscono previamente all'assemblea, al fine di consentire di esprimere gli eventuali indirizzi o le opportune direttive.

4. Gli atti previsti come fondamentali dallo statuto del Consorzio sono pubblici.

TITOLO IV

Bilancio e finanza della Comunità

Articolo 46

Principi in materia di autonomia finanziaria e modalità di finanziamento

1. La Comunità ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. La Comunità dispone di autonomia dispositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi pubblici ad essa trasferiti dai Comuni.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento della Comunità sono rappresentate oltre che dai proventi di cui al comma 2, dalle contribuzioni e dai trasferimenti di Regione, Provincia ed altri enti pubblici. I predetti trasferimenti sono effettuati secondo i criteri fissati nelle deliberazioni di trasferimento delle singole funzioni e servizi, e/o nei decreti del presidente della Provincia aventi ad oggetto le funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto.

4. I Comuni assicurano il pareggio finanziario del bilancio della Comunità nelle funzioni, compiti e attività da loro trasferite o affidate. La Comunità assicura comunque il rispetto del principio dell'obbligo del pareggio del proprio bilancio e degli obiettivi e dei vincoli definiti nell'ambito del patto di stabilità interno con la Provincia.

STATUTO COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FEMME

5. In caso di mancata determinazione dei criteri di cui al comma 3, la ripartizione delle spese avviene secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni è addebitato, al netto degli eventuali proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

7. Le tariffe ed i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo. Nella determinazione delle tariffe dei servizi la Comunità può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

Articolo 47

Bilancio e contabilità

1. La gestione contabile della Comunità è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento.

2. La Comunità delibera, nei termini previsti dalle norme di contabilità dei Comuni, il Bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico, flessibilità, pubblicità.

3. Il bilancio annuale, nonché la relazione programmatica, sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi e devono contenere gli elementi previsti dalla normativa vigente.

4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio competente. Senza tale attestazione l'atto è privo di efficacia per la Comunità.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto finanziario e il conto del patrimonio, basato sulla rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.

6. Al rendiconto è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati e ai costi sostenuti.

Articolo 48

Patrimonio

1. La Comunità dispone di un proprio patrimonio. I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere dati in locazione o altre forme previste dalla legge, secondo modalità disciplinate da apposito regolamento.

2. Di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito nelle norme vigenti in materia e dal regolamento di contabilità.

3. La Comunità subentra nella titolarità di tutti i beni patrimoniali del Comprensorio della valle di Fiemme, ai sensi art. 42 della legge provinciale n. 3 del 2006.

Articolo 49

Tesoriere

1. La Comunità si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, l'assemblea definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

TITOLO V **Organizzazione della Comunità**

Articolo 50 *Principi*

1. La Comunità organizza le strutture e l'attività del personale secondo criteri di funzionalità, professionalità e flessibilità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa e la ottimizzazione dei servizi resi alla Comunità.
2. L'organizzazione amministrativa è improntata al criterio della distinzione tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico - amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici di governo, e quelle di gestione che sono svolte dal segretario generale, dai dirigenti e dai responsabili delle strutture.
3. La gestione consiste nello svolgimento in modo adeguato e tempestivo delle attività finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. La struttura è organizzata per funzioni e obiettivi, assicurando la massima flessibilità rispetto alle funzioni dell'ente ed ai programmi dell'amministrazione. Per le predette finalità ai dirigenti sono conferiti, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro, incarichi a tempo determinato, correlati agli obiettivi individuati dagli atti della programmazione approvati dall'assemblea.
5. L'attività si informa al principio di responsabilità, inteso come capacità di conseguire i risultati sulla base degli obiettivi assegnati anche mediante la formazione e qualificazione di tutto il personale. A tal fine devono essere attivati idonei flussi informativi, strumenti per l'assegnazione di compiti decisionali, sistemi di verifica dei risultati conseguiti e sistemi di incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti.
6. La Comunità può disporre tanto di uffici propri quanto avvalersi degli uffici di altri enti pubblici, sulla base di specifiche convenzioni che regolano i rapporti giuridici ed economici nonché le modalità organizzative e di coordinamento.

Articolo 51 *Regolamento di organizzazione*

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel rispetto dei principi fissati dal presente statuto, il regolamento di organizzazione definisce:
 - a) le articolazioni amministrative e le relative competenze, i criteri per la loro organizzazione e per l'assegnazione delle rispettive dotazioni e risorse;
 - b) la previsione di figure dirigenziali o di responsabili delle strutture;
 - c) la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni, a tempo determinato, per il reperimento di figure dirigenziali o di elevata professionalità;
 - d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di cui alle precedenti lett. b) e c), la durata degli incarichi, i compiti di gestione amministrativa e tecnica affidati.

Articolo 52
Segretario Generale

1. La Comunità ha un segretario generale, funzionario più elevato in grado della Comunità, che svolge le funzioni attribuite al segretario generale comunale, ed inoltre assicura il dovuto coordinamento tra i vari Servizi e le varie attività, operando il collegamento di ognuna di queste con l'intera organizzazione della Comunità.

2. Il regolamento di organizzazione disciplina i rapporti di coordinamento tra il segretario generale e i dirigenti e responsabili di servizio ed ufficio distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca autonomia e professionalità.

3. Al segretario generale della Comunità compete il trattamento economico-giuridico previsto per i segretari generali dei Comuni di popolazione pari a quella della Comunità, ivi comprese le norme per l'accesso al posto.

Articolo 53
Personale

1. La Comunità dispone di proprio personale nella misura necessaria in relazione alle funzioni esercitate e ai servizi svolti.

2. La Comunità applica al proprio personale il contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto delle autonomie locali.

Articolo 54
Sistema dei controlli interni

1. Al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri in particolare orientati ad accrescere l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, sono individuati i seguenti sistemi di controllo interno attivati sulla base delle relative disposizioni:

- a) la programmazione attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (o atto generale di indirizzo) ed il piano dettagliato degli obiettivi e dei correlati indicatori;
- b) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- c) il controllo di gestione finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi;
- d) il controllo di risultato, che si estrinseca attraverso la valutazione del segretario e dei dirigenti e/o responsabili di strutture.

Articolo 55
Controllo di gestione

1. La giunta definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività della Comunità sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dall'assemblea.

2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dalla Comunità, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse della Comunità.

4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Articolo 56

Norme programmatiche in materia di personale

1. Entro dodici mesi dalla data del Decreto previsto dall'art. 8 comma 13 della legge provinciale n. 3 del 2006, la Comunità si impegna a verificare la dotazione organica complessiva del personale della Comunità e dei Comuni.

2. Sarà cura della Comunità e dei Comuni definire l'organico del personale destinato allo svolgimento delle competenze ed attribuzioni degli uffici pubblici appartenenti al territorio in termini unitari, mediante l'adozione da parte della Conferenza dei Sindaci di linee programmatiche per l'impiego del personale, che costituiscono riferimento per le politiche del personale dei Comuni e della Comunità.

TITOLO VI

Modifiche dello statuto, norme transitorie e norme finali

Articolo 57

Modifica dello statuto

1. La procedura di modifica del presente statuto segue quella prevista per la sua adozione. La proposta di modifica dello statuto spetta anche alla assemblea della Comunità che la approva a maggioranza dei due terzi dei membri assegnati.

Articolo 58

Norme transitorie

1. La Comunità di Fiemme subentra ex art. 42 legge provinciale n. 3 del 2006 nella titolarità di ogni rapporto giuridico già facente capo al Comprensorio della Valle di Fiemme.

2. Gli atti regolamentari e di organizzazione del disciolto Comprensorio della Valle di Fiemme, mantengono vigore, in quanto compatibili, fino a diversa disposizione della Comunità.

3. In sede di prima applicazione del presente Statuto, le disposizioni di cui all'art. 52 comma 3 del presente statuto si applicano al titolare di ruolo della segreteria del Comprensorio della Valle di Fiemme.

Articolo 59

Norme finali

1. Per quanto non disposto direttamente da questo statuto si applicano alla Comunità, in quanto compatibili, le corrispondenti leggi provinciali e regionali in materia di ordinamento dei Comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei Comuni e degli altri enti locali.